

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (RICHIESTA DAL DEPUTATO RENATO FA- RINA)	<i>Pag.</i>	3
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	»	4
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	17
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	21
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	31
DIFESA (IV)	»	32
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	33
FINANZE (VI)	»	45
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	53
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	54
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	61

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	65
AFFARI SOCIALI (XII)	»	73
AGRICOLTURA (XIII)	»	80
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	89
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	100
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	102
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	103
<i>INDICE GENERALE</i>	»	105

COMMISSIONE D'INDAGINE

a norma dell'articolo 58 del Regolamento

richiesta dal deputato Renato Farina

S O M M A R I O

Esame della relazione conclusiva 3

Giovedì 4 marzo 2010. – Presidenza del presidente Rocco BUTTIGLIONE.

La seduta comincia alle 10.10.

Esame della relazione conclusiva.

Rocco BUTTIGLIONE, *presidente*, avverte di aver predisposto una bozza di relazione conclusiva, già fatta pervenire ai componenti della Commissione.

Intervengono i deputati Giacomo STUCCHI (LNP) e Angelo Salvatore LOMBARDO (Misto-MpA-Sud), ai quali replica Rocco BUTTIGLIONE, *presidente*.

La Commissione delibera, quindi, di richiedere al Presidente della Camera il differimento al 31 marzo 2010 del termine per riferire all'Assemblea.

La seduta termina alle 10.20.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. Esame C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni*) 4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del
presidente Antonino LO PRESTI.*

La seduta comincia alle 13.40.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.

Esame C. 3243 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Vincenzo GIBIINO, *relatore*, illustra la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3243 e rilevato che:

esso reca un contenuto sostanzialmente omogeneo, volto ad introdurre misure in materia di approvvigionamento di energia elettrica che, nel testo originario, erano prettamente finalizzate a porre rimedio alle situazioni di criticità di funzionamento del sistema elettrico nazionale in Sicilia e Sardegna ma che, a seguito delle modifiche intervenute al Senato, riguardano adesso più in generale le opere relative agli impianti ed alla rete elettrica di trasmissione nazionale, cui si affianca una disposizione sugli incentivi per l'elettricità prodotta con impianti fotovoltaici;

nel disporre interventi puntuali funzionali al superamento delle suddette criticità per le isole maggiori, il provvedimento incide implicitamente sulla disciplina ordinaria recata con la recente legge n. 99 del 2009, ed interviene in modo indiretto su ambiti attualmente regolati da fonti secondarie quali le *autorizzazioni* cui si riferisce l'articolo 2-bis e le tariffe incentivanti di cui all'articolo 2-sexies; pe-

raltro, l'articolo 2-*quinquies* reca una norma sulla nomina di commissari straordinari assolutamente coincidente con una disposizione già introdotta al Senato nel decreto-legge n. 195 del 2009 e successivamente soppressa alla Camera, che era stata oggetto di condizione nel parere reso dal Comitato; nell'intervenire su termini relativi all'ambito di applicazione di un decreto ministeriale il provvedimento integra una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non risulta conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il provvedimento, inoltre, adotta espressioni suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo: all'articolo 2, i cui commi 3 e 3-*bis* indicano entrambi che le procedure concorsuali debbano prevedere « un'assegnazione prioritaria » a categorie di soggetti non coincidenti;

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte in forma estremamente sintetica ma, tuttavia, rispettando i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 2-*quinquies* – che replica una norma assolutamente coincidente con una disposizione già introdotta al Senato nel decreto-legge n. 195 del 2009 e successivamente soppressa alla Camera, e che modifica in modo non testuale l'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, per escludere l'applicazione dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 « al fine di garantire una più celere definizione del procedimento di nomina dei Commissari straordinari » previsti dal citato articolo 4 – si chiarisca comunque quale sia la procedura di nomina con riguardo alla fase della deliberazione (precisando cioè se si richieda comunque il decreto del Presidente della Repubblica o se occorra il decreto del Presidente del Consiglio su deliberazione del Consiglio dei Ministri) ed a quelle successive (l'articolo 11 prevede espressamente che del conferimento dell'incarico sia data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale); ciò anche al fine di chiarire in che termini i decreti di nomina del Presidente della Repubblica già emanati si debbano intendere « conseguentemente modificati », come appunto prevede la disposizione in oggetto;

sia soppresso l'articolo 2-*sexies* – che incide in maniera non testuale sulle modalità applicative delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, attualmente disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, in particolare agli articoli 5 e 6 – in quanto, in relazione all'obiettivo di modificare provvedimenti di rango subordinato non appare congruo l'uso dello strumento della fonte normativa primaria; in alternativa alla soppressione della disposizione, potendo quest'ultima limitarsi ad autorizzare l'Esecutivo ad adottare le relative modifiche alla normativa secondaria, si proceda a riformulare in tal senso la norma in questione. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009.

C. 2449/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Roberto ZACCARIA, *relatore*, preliminarmente rileva che, a distanza di oltre otto mesi, il Comitato è chiamato nuovamente ad esprimersi sul disegno di legge comunitaria per il 2009, mentre il Consiglio dei Ministri ha già approvato lo schema di disegno di legge comunitaria per il 2010. Si deve dunque evidenziare un notevole ritardo nell'iter di approvazione. L'articolo 9 della legge n. 11 del 2005 imporrebbe invece che all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario si proceda con tempestività e comunque con cadenza non superiore all'anno.

Nel corso dell'esame parlamentare, il disegno di legge ha subito inoltre un incremento copioso dei contenuti normativi, alcuni dei quali neppure volti alla diretta attuazione degli obblighi comunitari, secondo quanto statuito come contenuto tipico della legge comunitaria dal citato articolo 9.

Ricorda, inoltre, che nel modello della legge comunitaria l'adeguamento dell'ordinamento interno viene principalmente realizzato mediante il conferimento di deleghe legislative le quali, pur fissando principi e criteri direttivi generici, trovano comunque ulteriore integrazione nei principi stabiliti dalle singole direttive alla cui attuazione sono dirette. Quando invece lo stesso meccanismo viene utilizzato per finalità estranee all'adeguamento, quindi in assenza di un atto comunitario a monte che svolga una funzione integrativa della

delega conferita, sussiste la probabilità che si esorbite non solo dai limiti stabiliti dalla legge n. 11 del 2005 ma soprattutto dai parametri fissati dall'articolo 76 della Costituzione. A tale considerazione si affianca una valutazione di complessiva insufficienza dei principi e criteri direttivi enunciati in via generale dall'articoli 2 a orientare il legislatore delegato nell'attuazione di direttive che riguardano uno spettro di materie assolutamente ampio e diversificato.

Suscita, infine, perplessità l'introduzione di modifiche alla legge n. 11 del 2005 disposta dalla legge comunitaria annuale, atteso che, pur trattandosi di fonti formalmente pariordinate, la prima dovrebbe svolgere una funzione di « norma sulla produzione legislativa », funzione che potrebbe essere vanificata ove ciascuna legge annuale ne modifica sostanzialmente i contenuti.

Conclusivamente, sottolinea la necessità di evitare forme di sovrapposizione tra diversi strumenti e procedimenti normativi. Segnala, al riguardo, che le delega in materia di pesca e acquacoltura mira alla redazione di un testo unico del settore, quando il medesimo obiettivo è già adesso oggetto di uno specifico schema di decreto legislativo – di cui ha avuto occasione di occuparsi in prima persona in altra sede – di riordino della normativa sull'attività agricola, cosiddetto « Codice agricolo », attualmente all'esame delle Camere.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2449/B limitatamente alle parti modificate dal Senato e ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si era già espresso in prima lettura in data 30 giugno 2009;

rilevato inoltre che:

il disegno di legge comunitaria per il 2009, che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi e che già in prima lettura si presentava complesso, risulta adesso notevolmente ampliato passando

dai 25 articoli iniziali agli attuali 56, sia con l'introduzione di 7 nuove disposizioni di delega legislativa, sia con l'inserimento di numerose ulteriori norme, talune delle quali non appaiono direttamente connesse alle specifiche finalità che l'articolo 9 della legge n. 11 del 2005 affida alla legge comunitaria annuale, in quanto non legata all'esigenza di dare attuazione alla normativa ed alla giurisprudenza comunitaria (ad esempio, l'articolo 12, comma 3, in materia di materia di sanzioni sulla commercializzazione delle uova e l'articolo 52, che reca norme in materia di personale e di organizzazione dell'Amministrazione degli Affari esteri, sia pure in connessione all'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna ed alla partecipazione ad esso di personale diplomatico italiano);

il provvedimento introduce modifiche alla norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea (legge n. 11 del 2005), intervenendo in particolare sugli obblighi informativi ricadenti sul Governo per ampliare quelli già previsti (peraltro l'articolo 15-bis, comma 3 della citata legge n. 11 viene modificato sia nell'articolo 7 che nell'articolo 10, e sarebbe opportuno unificarle in un unico contesto) e per introdurre, all'articolo 9, ulteriori obblighi informativi specificamente finalizzati a permettere « un efficace esame parlamentare nell'ambito delle procedure previste dai trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea »;

il disegno di legge, oltre a riferire la massima parte delle norme di delegazione legislativa ai principi e criteri di carattere generale enunciati dall'articolo 2, richiama talvolta i medesimi principi solo « *in quanto compatibili* », con una formulazione suscettibile di ingenerare incertezze in ordine all'ambito di discrezionalità del legislatore delegato (articoli 17, commi 1, 2 e 3; articolo 24, comma 1); inoltre, l'articolo 34 definisce *integrativa e corret-*

tiva una delega legislativa che si configura invece come *principale* e che dunque sarebbe preferibile non connotare con questi caratteri; infine, l'articolo 51 conferisce una delega legislativa senza che una specifica sezione della norma sia formalmente dedicata all'enunciazione di principi e criteri direttivi, pur evidentemente desumibili dal contesto normativo;

esso reca una disposizione sanzionatoria destinata ad operare retroattivamente, sia pure in senso più favorevole per coloro che ne sono destinatari (articolo 12, comma 2);

il testo comprende numerose disposizioni già oggetto di esame parlamentare in diverse sedi; in particolare, l'articolo 29 reca una delega legislativa per la compilazione di un testo unico su pesca ed acquacoltura, materie che tuttavia erano comprese nel cosiddetto *codice agricolo* (ovvero l'atto n. 164, recante lo schema di decreto legislativo contenente il riordino delle normative concernenti le attività agricole attualmente all'esame delle Camere per l'espressione del parere); l'articolo 39 riproduce testualmente l'articolo 37, comma 1, lettere *c*) e *d*) della proposta di legge « Disposizioni in materia di sicurezza stradale », approvato dalla Camera dei deputati ed in corso di esame al Senato (A.S. 1720);

il disegno di legge reca infine talune imprecisioni che sarebbe opportuno correggere: all'articolo 44 vi è un riferimento erroneo al « tipo 015 » in luogo di « tipo D15 »; l'articolo 40, comma 1, lettere *a*) ed *i*), richiama il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, come decreto-legge n. 209;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si valuti l'esigenza di reinserire nell'allegato B il riferimento alla delega legislativa per il recepimento della diret-

tiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente, espunta dall'allegato B in prima lettura alla Camera ma che, alla luce dell'inserimento dell'articolo 19 al Senato, dovrebbe ora essere reinserita;

all'articolo 25, comma 2, lettera e) – in materia di remunerazione degli amministratori di società di capitali – si corregga il riferimento all'articolo 51, comma 2, lettera *g-bis*), del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986), essendo tale disposizione ora abrogata dal comma 23 dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; al riguardo, dovrebbe altresì valutarsi l'esigenza di coordinare la disposizione in esame che vieta di includere le *stock option* tra gli emolumenti per i suddetti soggetti con l'articolo 114-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998), il quale prevede che i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di tali soggetti siano approvati dall'assemblea ordinaria dei soci;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 43, comma 1, lettera a) – ove si novella l'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, al fine di vincolare l'azione dei pubblici soggetti alla « norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei principi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia » – si sostituisca il riferimento alla direttiva 79/409/CEE con il richiamo alla direttiva 2009/147/CE che ne ha interamente assorbito i contenuti, disponendo l'abrogazione della precedente e si valuti l'opportunità di chiarire la portata normativa della suddetta espressione « modifiche in prosieguo proposte »;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 14 – che riproduce testualmente uno schema di decreto legislativo (atto n. 110), esaminato dal Comitato lo scorso 20 ottobre 2009 ma successivamente non emanato dal Governo – dovrebbe verificarsi se la disposizione che introduce un periodo nell'articolo 3, comma 1, della legge n. 898 del 1986 si coordini pienamente con le disposizioni sanzionatorie attualmente vigenti e non modificate, e segnatamente con il primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 e con l'articolo 2 della medesima legge, anch'esse espressamente applicabili alle sanzioni connesse ai contributi a carico del fondo FEASR (oltre che di quello FEAGA), valutando altresì l'opportunità di una novellazione della disciplina già in vigore;

all'articolo 42 – che autorizza il Governo all'adozione di regolamenti di delegificazione con « le *modalità* e secondo i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » – dovrebbe espungersi il riferimento alle *modalità* del citato articolo 20, atteso che nella disposizione in esame l'iniziativa è del Ministro e non del Presidente del Consiglio; dovrebbe altresì farsi riferimento alle *norme generali regolatrici della materia* (e non a « principi e criteri direttivi ») in ossequio al modello prefigurato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

dovrebbe inoltre valutarsi l'opportunità di verificare la congruità dei termini previsti:

a) all'articolo 13, che novella l'articolo 33 della legge comunitaria 2008 introducendo un ulteriore principio e criterio direttivo di una delega che dovrà essere esercitata entro tempi piuttosto ristretti (maggio 2010);

b) all'articolo 19, che prevede che sia esercitata la delega per il recepimento di una direttiva entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre la direttiva fissa al 16 novembre 2010 il termine per la sua attuazione;

c) all'articolo 22, i cui commi 1 e 3 incidendo *una tantum* sulla tempistica

fissata dal decreto del Ministero dell'ambiente del 12 maggio 2009, si riferiscono ad un adempimento che doveva essere effettuato entro il termine del 28 febbraio 2010;

d) all'articolo 23, che anticipa dalle 2 all'una di notte il momento di inizio e di fine dell'ora legale (estiva), a decorrere dall'anno 2010 e dunque con applicazione dal 28 marzo 2010;

e) all'articolo 40, che delega il Governo all'attuazione della direttiva entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, termine che presumibilmente andrà oltre quello consentito per il recepimento della direttiva (15 marzo 2011);

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 13 – ove si novella l'articolo 33 della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88), introducendo come ulteriore principio e criterio direttivo la previsione dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti – dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare a quali soggetti il legislatore delegato dovrà consentire la promozione delle suddette iniziative di informazione ed educazione;

all'articolo 16 – che durante l'esame al Senato è stato modificato al comma 2, lettera a), sostituendo il termine « concessione » con il termine « autorizzazione » – dovrebbe valutarsi se analoga sostituzione vada operata anche nelle successive lettere del comma, pur essendo le stesse ormai oggetto di doppia deliberazione conforme;

all'articolo 28, comma 9 – che interviene in materia di controllo sull'at-

tività di classificazione e identificazione delle carcasse di suini, al fine di prevedere che si applichi « *per quanto compatibile*, la procedura di cui all'articolo 3-ter, comma 3, della legge 8 agosto 1997, n. 213 » – dovrebbe verificarsi l'opportunità di sopprimere tale inciso, in presenza di un richiamo puntuale alla procedura prevista dalla norma citata;

all'articolo 29, comma 3 – ove si precisa che il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, *accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione* » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se ciò incida sull'esercizio della delega, altrimenti rendendosi priva di effetti la specificazione di un adempimento che è già previsto dall'ordinamento vigente; al riguardo, dovrebbe anche specificarsi che la presentazione alle Camere degli schemi di decreto legislativo costituisce l'ultimo atto dell'iter procedimentale descritto ai commi 2 e 3 dell'articolo in commento;

all'articolo 41, comma 3 – secondo cui trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la nuova disciplina « *è rivista alla luce delle evidenze emerse dall'applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 15* » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di introdurre nella disposizione, che nella formulazione attuale sembra avere una valenza puramente programmatica, la previsione di una puntuale relazione del Governo in ordine a tutti i dati connessi all'applicazione delle suddette convenzioni nel periodo considerato, così da attivare una procedura di verifica interna al circuito Governo-Parlamento, che possa eventualmente portare a valutare le necessarie modifiche legislative ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.05.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Pierfelice Zazzera, pendente presso il tribunale di Roma (proc. n. 17563/09 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 16) (<i>Esame e rinvio</i>)	10
Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile a carico del deputato Paolo Guzzanti, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione del dottor Luigi Strada) (doc. IV-ter, n. 15) (<i>Esame e rinvio</i>)	12
AVVERTENZA	12

Giovedì 4 marzo 2010. – Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 11.10.

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Pierfelice Zazzera, pendente presso il tribunale di Roma (proc. n. 17563/09 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 16).

(Esame e rinvio).

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, ricordato che nella notte fra il 14 e 15 giugno 2008 a Ugento in provincia di Lecce fu ucciso il consigliere provinciale Giuseppe Basile, espone che il collega Zazzera ha prodotto sull'episodio diversi atti di sindacato ispettivo volti a sollecitare iniziative di ausilio alla proficuità delle indagini. Oggetto di dibattito sulla stampa locale è stata la matrice dell'omicidio e questa è ancora incerta ma probabilmente è da rintracciare nell'attività del Basile sul territorio.

La polemica con il sottosegretario Mantovano deriva da valutazioni molto circostanziate e inerenti alle indagini in corso da questi espresse in un'intervista televisiva. In particolare, il collega Mantovano escludeva la pista della criminalità organizzata. Crede che le successive critiche del collega Zaz-

zera siano da ritenersi insindacabili per il loro collegamento con le interrogazioni, l'una precedente e le altre successive alle sue dichiarazioni alla stampa.

Francesco Paolo SISTO (PdL) è assai perplesso sulle conclusioni della relatrice. Le dichiarazioni del deputato Zazzera non hanno a che fare con la sua attività parlamentare né con l'attività parlamentare del collega Mantovano. Non è significativo da questo punto di vista il solo fatto che le dichiarazioni ritenute offensive dal querelante provengano da un parlamentare. Quest'ultimo si è anzi avventurato sul pericoloso terreno delle ipotesi investigative in ordine a un omicidio con gravi accuse a un soggetto determinato. Crede che la vicenda non possa trovare la copertura immunitaria.

Jole SANTELLI (PdL) concorda con il deputato Sisto e sottolinea che nelle interrogazioni citate dalla relatrice non v'è traccia di riferimenti a omertà e insabbiamenti che il sottosegretario Mantovano avrebbe sollecitato. Crede che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione non possa trovare applicazione.

Marilena SAMPERI (PD) osserva che in effetti il contenuto degli atti ispettivi citati dalla relatrice non sempre ha una precisa

analogia con le frasi di cui si duole il sottosegretario Mantovano. Tuttavia, la lettura accurata di queste consente di chiarire che l'onorevole Zazzera ha preannunciato un'iniziativa tipica dei parlamentari, vale a dire quella di interessare l'esecutivo – in questa fattispecie il Ministro dell'interno – di fatti non già affermati con certezza ma di cui ha solo ricevuto notizia, non solo dai giornali ma anche da documentazione agli atti processuali. D'altronde, lo stesso Mantovano ammette di aver parlato con gli inquirenti. Da questo punto di vista, le sembra che le interrogazioni costituiscano una base più che sufficiente per considerare radicata nel dibattito parlamentare la controversia in titolo. Si pronuncia a favore della proposta della relatrice.

Maurizio PANIZ (Pdl), sul piano politico, deve dichiararsi stupito dal fatto stesso che l'onorevole Zazzera voglia avvalersi della tutela offerta dall'articolo 68 della Costituzione, vista la posizione regolarmente assunta dal suo gruppo, il quale ha sempre sprezzantemente accusato di impunità quanti si avvalgono delle prerogative parlamentari. Sul piano giuridico, deve osservare che il contenuto degli atti ispettivi citati dalla relatrice non ha analogia alcuna con le frasi ascritte al collega Zazzera e che, d'altronde, il sottosegretario Mantovano ha già subito un cospicuo danno in ragione della sedimentazione nei *mass media* delle accuse rivoltegli. Il suo gruppo pertanto voterebbe in questa fattispecie per la sindacabilità. Invita però il Presidente della Giunta a operare, sul piano istituzionale, affinché una simile evenienza non si verifichi, date le sue conseguenze negative per l'immagine del Parlamento. Ritiene che il deputato Zazzera possa presentare in maniera corretta delle scuse al querelante per arrivare a una composizione stragiudiziale della vicenda e alla cancellazione della questione dall'ordine del giorno della Giunta.

Donatella FERRANTI (PD), per coerenza con la posizione che ha sempre assunto, voterebbe per la sindacabilità.

Non crede che possa rientrare nella prerogativa l'accusa di fatti specifici indimprostrati a un soggetto determinato. Tanto è stabilito nel documento approvato dalla Giunta all'unanimità nel gennaio 2009.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) voterà per la sindacabilità in ragione sia del fatto che lo Zazzera non ha chiesto rettifiche e quindi non ha smentito di aver pronunciato le frasi che gli vengono attribuite; sia della circostanza che egli non ha offeso una persona ma ha screditato le istituzioni.

Maurizio TURCO (PD) voterà per la sindacabilità ma sottolinea la totale incoerenza della linea del Popolo della libertà, che al contrario ha optato per l'insindacabilità in casi nei quali un nesso funzionale non solo non era tenue come in questa circostanza, ma non esisteva affatto.

Pierluigi MANTINI (UdC) distinguerebbe tra la parte delle dichiarazioni del deputato Zazzera relativa alla necessità che il Ministro dell'interno si interessi delle indagini e della matrice dell'omicidio di Giuseppe Basile da quelle direttamente inerenti al preteso intervento del sottosegretario Mantovano. Sulle prime non crede possa discutersi: gli sembrano chiaramente rientranti nella prerogativa dell'insindacabilità. Sulle seconde, pur riconoscendone la puntualità e la potenziale portata offensiva, crede però che la Giunta dovrebbe assumere atteggiamenti coerenti e ricorda che in molti precedenti è stata accordata l'immunità. Crede conclusivamente saggia la proposta del collega Paniz di ricercare le possibilità di una composizione stragiudiziale della controversia.

Federico PALOMBA (IdV), premesso che conosce molto bene il collega Zazzera e ne stima l'operato, dichiara che lascerà l'aula per motivi di correttezza personale.

Giuseppe CONSOLO (Pdl) si associa alla proposta del deputato Paniz. Se il tentativo di conciliazione dovesse fallire, alla Giunta non rimarrebbe che deliberare per la sindacabilità.

Francesco Paolo SISTO (Pdl), riprendendo le obiezioni della collega Samperi, osserva che – sì – Pierfelice Zazzera ha preannunziato alla stampa un suo intervento sul Ministro dell'interno, ma poi non ha dato alcun seguito a questo annuncio nella sua attività parlamentare tipica.

Anna ROSSOMANDO (PD), premesso che avrebbe ritenuto utile l'audizione del collega Zazzera, non ha difficoltà ad accogliere ipotesi di rinvio volte a consentire trattative fra le parti.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, chiarito che Pierfelice Zazzera è stato ritualmente invitato a intervenire ai sensi dell'articolo 18, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento, crede di interpretare la volontà generale della Giunta nell'accettare l'invito del collega Paniz a contattare le parti per verificare la sussistenza di spazi per una composizione stragiudiziale della questione.

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile a carico del deputato Paolo Guzzanti, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione del dottor Luigi Strada) (doc. IV-ter, n. 15).

(Esame e rinvio).

Francesco Paolo SISTO (Pdl), *relatore*, riferisce sulla citazione per danni civili proposta innanzi al tribunale di Roma da Luigi Strada detto Gino, il fondatore e direttore della associazione medica senza fini di lucro *Emergency*. Il collega Paolo Guzzanti in un articolo apparso sul *Giornale* del 12 marzo 2009 lo ha accusato di essere un « compagno di strada » (di qui il gioco di parole ritenuto offensivo) di Bashir, il politico sudanese ritenuto responsabile delle stragi del Darfur. In questo articolo Guzzanti questiona la coerenza morale di Gino Strada perché a suo avviso non si sarebbe dovuto aprire alcun ospedale finanziato con i fondi raccolti da iniziative di beneficenza in favore di *Emergency* in Sudan. Da questo punto di

vista l'ospedale di Nyala nel Darfur meridionale, secondo Guzzanti, sarebbe un errore politico e una drammatica legittimazione per un tiranno sanguinario. Si tratta indubbiamente di critiche assai marcate che mirano a mettere in relazione le possibili operazioni umanitarie con le loro conseguenze sul piano politico internazionale. Riterrebbe estremamente opportuna l'audizione del collega Guzzanti allo scopo di chiarire alcuni elementi. A oggi non è in grado di formulare una proposta.

Marilena SAMPERI (PD) auspica che la Giunta verifichi se vi siano atti parlamentari tipici che possano fungere da copertura per le dichiarazioni in contestazione.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, chiarito anche qui che Paolo Guzzanti è stato ritualmente invitato a intervenire ai sensi del Regolamento, fa presente che tale invito sarà reiterato e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ESAME DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI

Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni del deputato Nicola Cosentino (doc. IV, n. 6) (rel. LO PRESTI).

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Milano (atto di citazione del Gruppo editoriale L'Espresso) (Doc. IV-ter, n. 14) (rel. GAVA).

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*)

13

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

C. 3175 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: favorevole con un'osservazione della Commissione Finanze; favorevole con un'osservazione della Commissione Ambiente e favorevole della Commissione Lavoro. La Commissione Attività produttive e la Commissione parlamentare per le questioni regionali non hanno espresso il

parere, mentre la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea. Il Comitato per la legislazione, infine, ha espresso un parere con osservazioni.

Manlio CONTENUTO (Pdl), *relatore per la II Commissione*, assicura, anche a nome del relatore per la I Commissione, onorevole Santelli, che saranno approfondite le questioni sollevate dalle Commissioni VI ed VIII nel loro parere in vista dall'esame del provvedimento in Assemblea.

Fa presente, inoltre, come, sempre in vista dall'esame in Assemblea, i relatori stiano elaborando alcune proposte di modifica del testo, che tengono conto di quanto emerso nel corso del dibattito e delle audizioni, con particolare riferimento all'esigenza di una netta separazione della gestione del bene nel corso del sequestro rispetto all'amministrazione del medesimo una volta confiscato. La prima fase deve essere incentrata sul rapporto tra magistrato e amministratore giudiziario, mentre nella seconda fase interviene l'Agenzia nazionale.

Quanto agli emendamenti presentati, ritiene che alcuni di essi pongano delle problematiche rilevanti che meritano di

essere approfondite. Si riferisce, in particolare, agli emendamenti Andrea Orlando 5.1, Ferranti 5.16 e Lorenzin 5.18.

Donatella FERRANTI (PD) esprime apprezzamento per le considerazioni espresse dall'onorevole Contento, che ha dimostrato disponibilità ad apportare modifiche migliorative al testo del provvedimento, con particolare riferimento all'aspetto della vendita dei beni confiscati ed al coinvolgimento degli enti locali. Ritiene quindi che il proprio emendamento 5.19 possa contribuire alla migliore formulazione del testo ed auspica, pertanto, che dello stesso si tenga conto in vista dell'esame in Assemblea.

Manuela DAL LAGO (LNP) ringrazia il relatore Contento, assicurando che il suo gruppo valuterà attentamente le proposte che saranno formulate dai relatori e poi si esprimerà.

Lorenzo RIA (UdC) prende atto che gli emendamenti presentati dal proprio gruppo e volti a collocare l'Agenzia nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non sembrano essere stati presi in considerazione dai relatori, pur essendo volti ad introdurre modifiche che potrebbero risolvere molti problemi di coordinamento tra le competenze spettanti alle autorità coinvolte e rendere più efficace l'azione dell'Agenzia medesima. Auspica peraltro che possano essere tenuti in adeguata considerazione gli ulteriori emendamenti presentati dall'UdC e, in particolare, quelli volti ad assicurare un maggiore coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, nonché all'istituzione di appositi fondi finalizzati a garantire i soggetti assegnatari ed a risanare gli immobili confiscati.

Nicola MOLTENI (LNP) condivide l'intervento dell'onorevole Dal Lago, esprimendo apprezzamento per l'intenzione dei relatori di proporre modifiche migliorative al testo, da sottoporre al comitato dei nove. Sottolinea peraltro l'esigenza, ritenuta primaria dal proprio gruppo, che le

eventuali modifiche non stravolgano le finalità del provvedimento e siano comunque il frutto di un costante rapporto dialettico con il Governo.

Mario TASSONE (UdC) sottolinea la particolarità dell'iter del provvedimento in esame, che ha visto i gruppi concordare sulla proposta dei relatori di rinviare la discussione degli emendamenti alla sede del comitato dei nove. In vista del lavoro che in quella sede si dovrà svolgere, segnala gli emendamenti del suo gruppo, volti a semplificare il procedimento di amministrazione e di destinazione dei beni sottratti alla mafia, onde evitare l'effetto di rallentamento che il decreto-legge rischia di produrre. Sottolinea poi l'importanza di chiarire il rapporto tra l'Agenzia e gli enti locali, definendo con precisione i rispettivi ruoli, anche per evitare che i beni restino poi di fatto inutilizzati. In quest'ottica il suo gruppo propone inoltre che l'Agenzia sia costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Solo in questo modo, infatti, si avrebbe la garanzia di un coordinamento pieno tra i diversi soggetti istituzionali, statali e locali, quale non potrebbe essere svolto dal Ministero dell'interno. Conclude esortando la maggioranza ed il Governo a fare attenzione a che l'Agenzia non diventi un fattore di appesantimento burocratico, anziché di velocizzazione. In attesa di conoscere l'esito del lavoro dei relatori, nei quali ripone la massima fiducia, esprime l'auspicio che non si proceda per accordi informali: sulla lotta alla mafia è essenziale procedere in modo trasparente e in spirito di condivisione.

Federico PALOMBA (IdV), considerato che il testo sarà modificato e che non è ancora chiaro in che termini ciò avverrà, preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione per il conferimento del mandato ai relatori. Esprime in ogni caso apprezzamento per l'attenzione manifestata dai relatori nei confronti della richiesta del suo gruppo di disciplinare con rigore i diversi passaggi finalizzati alla destinazione dei beni. La sua parte politica

chiede che si preveda una disciplina per le richieste di assegnazione degli enti locali e che, in ogni caso, si salvaguardi il principio della destinazione sociale dei beni, lasciando come *extrema ratio* la vendita del bene ai privati e adottando in questi casi ogni cautela per evitare che esso torni in mano alla criminalità organizzata. Quanto alla composizione del Consiglio direttivo dell'Agenzia, la sua parte politica ritiene che il componente nominato dal Ministero della giustizia non dovrebbe essere un magistrato, bensì un alto dirigente del Ministero stesso. Occorrerebbe inoltre integrare la composizione dell'Agenzia con rappresentanze, rispettivamente, delle associazioni che lottano contro la mafia e dei poteri locali: i componenti ulteriori potrebbero, se necessario, essere privi di voto deliberativo. Infine, segnala un emendamento del suo gruppo volto a definire la durata in carica dei componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, assicura che il Governo valuterà con la massima attenzione tutte le

proposte emendative. Per quanto riguarda, in particolare, le proposte del gruppo dell'Unione di centro, rileva che alcune di esse possano senz'altro essere accolte, ad esempio quelle che mirano ad un maggiore coinvolgimento degli enti locali e delle regioni o quelle che si fanno carico del problema del deperimento dei beni confiscati. Nel complesso, ritiene che le proposte emendative presentate siano tutte apprezzabili e meritevoli di una valutazione scevra da pregiudiziale chiusura.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, on. Santelli per la I Commissione e on. Contino per la II Commissione, il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP), della Federazione italiana venditori ambulanti e su aree pubbliche (FIVA), del Sindacato nazionale autonomo giornalisti (SNAG) e della Federazione Lavoratori Somministrati Autonomi Atipici – FELSA-CISL (Giornalai e Tabaccai), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (Atto n. 171)

16

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 marzo 2010.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP), della Federazione italiana venditori ambulanti e su aree pubbliche (FIVA), del Sindacato nazionale autonomo

giornalai (SNAG) e della Federazione Lavoratori Somministrati Autonomi Atipici – FELSA-CISL (Giornalai e Tabaccai), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (Atto n. 171).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.55.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. C. 3083 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Processo verbale di rettifica della dichiarazione d'intenti che istituisce una forza di gendarmeria chiamata Eurogendfor, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Dichiarazione d'intenti</i>)	20

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente della IV Commissione, Giovanni FAVA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.

C. 3083 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio scorso.

Giovanni FAVA, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Ambiente e Politiche dell'Unione europea. Avverte quindi che, a causa di un errore materiale riscontrato nella versione italiana del testo originale della Dichiarazione d'Intenti e rilevato dai relatori nella seduta dell'11 febbraio scorso, il Ministero degli affari esteri ha trasmesso il 26 febbraio scorso il processo verbale di rettifica, datato 24 febbraio 2010, unitamente al testo corretto della stessa Dichiarazione. Segnala infine che entrambi i testi saranno allegati al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegati 1 e 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni riunite deliberano di confe-

rire il mandato ai deputati relatori, rispettivamente onorevole Malgieri per la III Commissione ed onorevole Ascierto per la IV Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giovanni FAVA, *presidente*, si riserva, anche a nome della presidente della III Commissione, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEGRETARIA GENERALE
 Unità per il Contenzioso Diplomatico e dei Trattati

**PROCESSO VERBALE DI RETTIFICA
 DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTI CHE ISTITUISCE UNA
 FORZA DI GENDARMERIA CHIAMATA EUROGENDFOR;
 FIRMATA A NOORDWIJK IL 17 SETTEMBRE 2004**

Considerando che un errore materiale è stato riscontrato nella versione italiana del testo originale della Dichiarazione d'Intenti, che istituisce una Forza di Gendarmeria chiamata Eurogendfor, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, di cui è depositario il Governo della Repubblica Italiana;

considerando che questo errore è stato portato a conoscenza degli Stati firmatari della Dichiarazione d'Intenti con Nota Verbale n. 050/64554 del 19/02/2010 e che i predetti Stati non hanno formulato obiezioni contro le correzioni proposte in detta Nota Verbale anteriormente alla scadenza del termine ivi indicato;

In data odierna si è proceduto, presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana-Unità per il Contenzioso Diplomatico e dei Trattati, alla rettifica dell'errore in questione come segue:

1. FINE
omissis

♦ "..... compiti di polizia richiesti in tutte quelle Operazioni di Gestione delle Situazioni di Crisi che rientrano nel quadro della Dichiarazione di San Pietroburgo, con particolare....."

sostituito da:

• "..... compiti di polizia richiesti in tutte quelle Operazioni di Gestione delle Situazioni di Crisi che rientrano nel quadro della Dichiarazione di Petersburg, con particolare....."

In fede di che è stato redatto il presente verbale, copia del quale sarà trasmessa ai Governi degli Stati firmatari della Dichiarazione d'Intenti in parola.

Roma, 24 febbraio 2010

Il Capo dell'Unità
 Min. Plen. Giorgio Marrapodi

Giorgio Marrapodi




COPIA

ALLEGATO 2

* PETERSBERG 24 FEB. 2010

DICHIARAZIONE D'INTENTI



1. FINE

Al fine di contribuire fattivamente allo sviluppo della politica di Sicurezza e Difesa Europea, nonché alla creazione di un'area in cui vigano libertà sicurezza e giustizia, Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna, tutte nazioni dotate di forze di polizia aventi status militare ed in grado di svolgere mansioni di polizia, sostituendo e/o rinforzando, a seconda dei casi, le forze di polizia aventi status civile, in accordo con le conclusioni del Consiglio Europeo di Nizza, proponiamo quanto segue per:

- mettere l'Europa in condizione di svolgere appieno a quei compiti di polizia richiesti in tutte quelle Operazioni di Gestione delle Situazioni di Crisi che rientrano nel quadro della Dichiarazione di San Pietroburgo, con particolare riguardo alle Missioni di Sostituzione;
- offrire una struttura operativa multinazionale a quegli Stati che intendano affiancare l'Unione Europea nello svolgimento delle operazioni;
- partecipare alle iniziative delle Organizzazioni Internazionali nel settore delle Operazioni di Gestione delle Situazioni di Crisi.

A questo fine, i sopra menzionati Paesi hanno deciso la creazione di una forza di gendarmeria, chiamata EUROGENDFOR (EGF), che dovrà essere operativa, pre-organizzata, forte e spiegabile in tempi rapidi, al fine di svolgere ogni compito di polizia,

Nelle Operazioni di Gestione delle Situazioni di Crisi, l'EGF assicurerà una presenza effettiva, unitamente ad altri partecipanti, inclusa la componente militare e la Polizia Locale. Tutto ciò per facilitare la riattivazione dei servizi di sicurezza, in particolare durante il periodo di transizione da un ambiente operativo militare a quello civile.

Le operazioni dell'EGF saranno aperte alla partecipazione di altri paesi dotati di appropriate competenze di polizia.

2. MISSIONI

Le unità appartenenti all'EGF dovranno essere poste alle dipendenze di una ben definita catena di comando, suscettibile di cambiamento durante la missione, concordemente alle varie fasi operative. Queste unità potranno essere poste sia sotto comando militare che sotto comando civile, al fine di garantire la pubblica sicurezza che l'ordine pubblico, ed eseguire compiti di polizia giudiziaria.

L'EGF dovrà essere in grado di affrontare ogni aspetto delle Crisis Response Operations:

- durante la fase iniziale dell'operazione, essa potrebbe entrare in teatro con le forze militari per svolgere i propri compiti di polizia;

COPIA



I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata della legalità e della memoria condivisa contro tutte le mafie. C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli e C. 1925 Granata (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	21
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	25
Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713, approvato, in un testo unificato, dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	30
AVVERTENZA	24

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione della Giornata della legalità e della memoria condivisa contro tutte le mafie.

C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli e C. 1925 Granata.

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 marzo 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.10.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 Carlucci e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ricorda che il provvedimento in esame è il frutto di un ampio ed articolato lavoro parlamentare svolto dalla VII Commissione Cultura, nel corso delle ultime legislature, con il contributo di tutti i gruppi.

Illustra quindi il testo unificato, articolato in quattro Capi, che si propone quale legge quadro per il settore: l'intervento legislativo è, infatti, volto a definire un quadro normativo organico delle attività che rientrano nello spettacolo dal vivo – finora oggetto di norme settoriali e parziali – ed un assetto istituzionale che dia seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione.

Rileva che, seppure il settore dello spettacolo non è esplicitamente menzionato dall'articolo 117 della Costituzione, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 255/2004, n. 205 e 285/2005), le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla materia « promozione e organizzazione delle attività culturali », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione affida alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni.

Ricorda, quindi, che l'articolo 1 riconosce la valenza sociale, culturale ed economica dello spettacolo dal vivo, che comprende il teatro, la musica, la danza, il circo e lo spettacolo viaggiante. Alla Repubblica è affidato il compito di incentivarne lo sviluppo garantendo l'equilibrio dell'offerta sul territorio nazionale, la libertà di accesso alle professioni del settore e la tutela delle relative attività, il pluralismo creativo.

Il testo individua poi i principi fondamentali che sovrintendono all'azione pubblica, quali la garanzia di pari opportunità di fruizione per tutti i cittadini; il sostegno dei giovani autori; l'assicurazione della presenza della produzione nazionale all'estero; la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche; l'attivazione di sinergie operative finalizzate a costituire un sistema integrato di valoriz-

zazione dell'immagine e dell'offerta culturale del paese; la conservazione della memoria; la tutela della libera concorrenza; l'azione in favore delle strutture; la garanzia di un adeguato sostegno pubblico e di un'azione di incentivazione dell'apporto privato.

Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), volte a richiamare la Commissione di merito su una serie di questioni, che necessitano di ulteriori approfondimenti, fermo restando il positivo lavoro di sintesi e di elaborazione svolto dalla VII Commissione in sede referente.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva che in questa materia da anni si interviene come se la riforma del titolo V della parte II della Costituzione non fosse vigente. La disciplina del settore è recata da decreti formalmente non aventi natura regolamentare, ma di fatto regolativi.

Ciò premesso, considerata la delicatezza del provvedimento e preso atto dell'articolata proposta di parere della relatrice, chiede se sia possibile rinviare la votazione della proposta di parere in modo da permettere un approfondimento delle diverse questioni.

Maria Piera PASTORE (LNP) segnala l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti sulla legittimità costituzionale della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera o), che include, tra i principi fondamentali, la « tutela sociale dei professionisti del settore attraverso gli strumenti della previdenza e dell'assistenza sociale, in grado di compensare la natura aleatoria e precaria delle professioni artistiche ». Ritiene, infatti, anche comprensibili misure di tale tenore di fronte ad uno stato di crisi ma in questo caso, a suo avviso, si va molto oltre.

Raffaele VOLPI (LNP) ringrazia la relatrice per l'ampia relazione svolta e per l'articolata proposta di parere presentata.

Ritiene particolarmente importante un intervento legislativo come quello in esame che si propone di intervenire in maniera sistematica sul settore dello spettacolo dal vivo.

Anche al fine di assicurare un coinvolgimento più ampio di tutti i gruppi su tale tematica, si riserva, nella prossima seduta, di valutare la possibilità di richiedere, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regolamento, che l'esame in sede consultiva prosegua presso la I Commissione nella sua composizione plenaria.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, prende atto dalle richieste formulate in merito all'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti ed, eventualmente, di prevedere che l'esame in sede consultiva prosegua presso la Commissione nella sua composizione plenaria.

Con riguardo alla questione posta dalla collega Pastore, relativamente alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera o), ritiene che il testo non appare lesivo dei principi costituzionali, considerato che non stabilisce norme di maggiore *favor* nei confronti dei professionisti del settore ma richiama solo l'esigenza di un'adeguata tutela nei confronti di tali lavoratori. Rileva, in ogni modo, che tali profili potranno essere anche valutati dalla XI Commissione Lavoro nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento.

Ribadisce, quindi, l'importanza di un lavoro svolto con dedizione ed approfondimento dal Parlamento e, in particolare, dalla Commissione Cultura in questi anni, anche attraverso numerose audizioni di esperti del settore, volto a definire un chiaro quadro normativo per un settore fondamentale per il Paese sotto il profilo culturale ma anche economico, considerato l'elevato numero di persone che vi lavorano.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.

C. 2713, approvato, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, illustra la proposta di legge in titolo, approvata, in sede deliberante, dalla XI Commissione lavoro del Senato il 22 settembre scorso, volta al riconoscimento della sordocità come disabilità specifica unica – distinta dalla sordità e dalla cecità – in conformità alle indicazioni contenute nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 1° aprile 2004.

Ricorda che il provvedimento si compone di 6 articoli. L'articolo 1 enuncia la finalità mentre l'articolo 2 fornisce la qualificazione di persone sordocieche prevedendo che tali soggetti percepiscano in forma unificata le diverse indennità ad essi spettanti.

L'articolo 3 disciplina le modalità di accertamento della sordocità da parte dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, prevedendo anche che il verbale di accertamento sia sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS. L'articolo 4 disciplina gli interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche.

L'articolo 5 contempla specifiche forme di assistenza che possono essere attivate dalle regioni. L'articolo 6 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento.

Rilevato che le disposizioni recate dal testo sono, nel complesso, riconducibili alla materia « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla materia « assistenza sociale » ascritta alla competenza residuale delle regioni, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Raffaele VOLPI (LNP) sottolinea come il testo elaborato dalla XII Commissione rappresenti la sensibilità di tutto il Parlamento rispetto a situazioni di grave menomazione, come quella delle persone sordocieche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

Testo unificato C. 1079 Bobba e abb.

ALLEGATO 1

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo
(Testo unificato C. 136 Carlucci e abb.)****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 136 Carlucci ed abb., recante « Legge quadro per lo spettacolo dal vivo »;

preso atto che il testo unificato si propone quale « legge quadro » per lo spettacolo dal vivo, materia che – anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 255 del 2004, n. 205 e n. 285 del 2005) – appare riconducibile alla « promozione e organizzazione delle attività culturali », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

segnalata l'opportunità, con riguardo all'articolo 1, comma 2, di richiamare espressamente la legge 27 settembre 2007, n. 167, con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);

rilevata l'opportunità, al medesimo articolo 1, di prevedere che la definizione dello « spettacolo dal vivo », attualmente esplicitata al comma 5, sia anticipata dopo il comma 1, considerato che le relative attività sono poi richiamate nelle disposizioni successive al comma 2;

evidenziata l'esigenza di uniformare la terminologia utilizzata all'articolo 2, comma 2, lettera p), che cita l' »agente per

lo spettacolo dal vivo », con le previsioni dell'articolo 19, che fanno riferimento al « procuratore degli artisti professionisti e organizzatore culturale »;

tenuto conto che il comma 1 dell'articolo 3 riconosce al Ministero per i beni e le attività culturali la contitolarità del Fondo unico dello spettacolo (FUS); il comma 2, lettera a), del medesimo articolo 3, in particolare, attribuisce al Ministro per i beni e le attività culturali il compito di proporre alla Conferenza unificata gli indirizzi generali per il sostegno allo spettacolo dal vivo, disciplinando l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del Fondo ai soggetti di prioritario interesse internazionale e nazionale e di ulteriori risorse destinate al settore. Il comma 2, lettera b), attribuisce altresì al Ministro il potere di promuovere, valorizzare e sostenere con appositi stanziamenti la realizzazione e la diffusione delle attività dello spettacolo dal vivo;

rilevato, altresì, che l'articolo 4, comma 1, lettera a), attribuisce alla Conferenza unificata la competenza alla ripartizione del FUS tra quota di competenza statale e quota da attribuire alle regioni;

richiamata, al riguardo, la sentenza n. 255 del 2004, in cui la Corte costituzionale rilevava la necessità ineludibile di una riforma profonda della disciplina del finanziamento allo spettacolo dal vivo, caratterizzata da una procedura accentrata di ripartizione del FUS, per adeguarla alla mutata disciplina costituzionale, a seguito

della quale è stata approvata la legge n. 239 del 2005, che prevede che i decreti ministeriali concernenti i contributi a valere sul FUS siano adottati d'intesa con la Conferenza unificata;

richiamata altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 285 del 2005, in cui – con riguardo al sostegno al settore cinematografico – la Corte ha ritenuto legittimo, sulla base della cosiddetta « chiamata in sussidiarietà », un intervento dello Stato, ritenendo al tempo stesso indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza Stato-Regioni tutti i numerosi poteri di tipo normativo o programmatico caratterizzanti il nuovo sistema di sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche, dichiarando, di conseguenza, costituzionalmente illegittime diverse disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2004 nella parte in cui non prevedevano l'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

sottolineata pertanto la necessità di definire in maniera più sistematica e di chiarire maggiormente le disposizioni riguardanti le modalità di ripartizione del FUS, anche ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia, precisando, tra l'altro, all'articolo 3, comma 2, lettera a), se si intende attribuire alla Conferenza unificata la competenza a definire l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del FUS ai soggetti di prioritario interesse internazionale e nazionale;

evidenziata, al contempo, l'opportunità di chiarire – con riguardo a quanto previsto alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 – se gli « appositi stanziamenti » da promuovere, valorizzare e sostenere siano finanziamenti aggiuntivi rispetto al FUS;

ritenuto altresì opportuno chiarire le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), che attribuiscono alla Conferenza unificata la competenza a ripartire le risorse del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti, coordinando

altresì tale disposizione con quanto stabilito all'articolo 14, nella parte in cui di cui si affida la ripartizione in questione al Ministro per i beni e le attività culturali, anche ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia;

segnalata altresì l'opportunità di valutare – alla luce delle competenze regionali in materia – le previsioni riguardanti il Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 13, finalizzato a finanziare interventi di riequilibrio della diffusione dello spettacolo dal vivo in favore dei territori nei quali la stessa risulti inadeguata, tenendo presente che l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione prevede che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni;

segnalata l'opportunità di rivedere la nozione di « criteri uniformi » a cui le regioni sono chiamate ad attenersi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, per l'attuazione dei principi fondamentali della legislazione statale, attraverso l'emanazione o l'adeguamento di propri strumenti legislativi e regolamentari entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

rilevato che all'articolo 5, che disciplina i compiti delle regioni, si prevede – al comma 1, lettere h), l), m), n) e o) – che talune funzioni, quale l'adozione del piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e di conversione, degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, siano subordinate alla previa intesa con comuni, città metropolitane e province;

richiamata, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2008, in cui – seppure con riferimento ad una

materia di competenza residuale – si evidenzia come l'attribuzione ai comuni di poteri o anche di mere facoltà in materie di competenza residuale delle regioni, costituisca « una sottrazione di funzioni costituzionalmente spettanti alle regioni »;

segnalata pertanto l'opportunità di rivedere le suddette previsioni dell'articolo 5 e le correlate norme dell'articolo 6, che disciplinano i compiti degli enti locali, tenendo conto della richiamata giurisprudenza costituzionale che, nelle materie di competenza regionale, non sembrerebbe consentire che l'esercizio di poteri amministrativi delle regioni possa essere subordinato alla previa intesa con gli enti locali;

rilevato, al contempo, che l'articolo 6, comma 1, lettera l), attribuisce ai comuni e alle città metropolitane la competenza al rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti e alla disciplina dei presupposti per il rilascio delle medesime autorizzazioni e che tale disposizione è riconducibile – anche tenuto conto della giurisprudenza costituzionale in materia – alle materie di competenza concorrente governo del territorio, promozione e organizzazione di attività culturali e, per taluni profili, commercio, di competenza residuale delle regioni;

evidenziata, quindi, l'opportunità di riformulare la disposizione dell'articolo 6, comma 1, lettera l) tenendo conto che si tratta di materie di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni;

ritenuto opportuno, all'articolo 8, comma 3, in materia di conferimento degli incarichi, di riformulare il riferimento ai « pubblici avvisi » quale strumento di pubblicità e non procedurale, adottando, se tale è la finalità che si intende perseguire, la seguente formulazione: « degli incarichi conferiti è data notizia attraverso pubblici avvisi »;

evidenziata l'esigenza, all'articolo 9, di definire più puntualmente il riferimento al « carattere prevalente » di cui occorre tenere conto, ai sensi del comma 1 del-

l'articolo 9, per l'individuazione delle funzioni dei soggetti dello spettacolo dal vivo ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché, al comma 3 del medesimo articolo 9, il riferimento al « criterio storico riferito alla media registrata nel triennio immediatamente antecedente alla sua entrata in vigore relativamente all'attività consuntivata »;

segnalata l'esigenza, all'articolo 10, comma 1, di chiarire se gli « strumenti concertativi e convenzioni triennali » ivi richiamati corrispondano agli « accordi di programma », previsti alla rubrica dell'articolo 10;

segnalata l'esigenza, all'articolo 17, di indicare il soggetto competente all'adozione del regolamento di cui al comma 7 nonché di coordinare le disposizioni ivi previste – che attribuiscono alla Scuola superiore della pubblica amministrazione la funzione di concorrere alla formazione di manager per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo e per la direzione dei servizi culturali di regioni e di enti locali – con i compiti propri di tale organismo, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e di quelli della Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale;

rilevata l'opportunità, all'articolo 20, comma 7, di chiarire maggiormente la natura giuridica della « Listaspettacolo.it », anche ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia di tutela del lavoro, in cui rientrano le disposizioni dirette a regolare, favorendolo, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro (sentenze della Corte costituzionale n. 268 del 2007 e nn. 50, 219 e n. 384 del 2005);

richiamato quanto previsto all'articolo 22, che dispone l'istituzione del Consiglio dello spettacolo dal vivo, articolato in quattro comitati tecnici, cui spetta la competenza ad esprimersi, con parere vincolante, su diversi ambiti, a partire dagli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo e dai criteri e le modalità di concessione e erogazione dei

contributi a valere sul FUS per la quota spettante allo Stato e sulla individuazione della quota del FUS da destinare alle regioni;

evidenziata pertanto la necessità di valutare se la natura vincolante del parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo, disposta dal suddetto articolo 22, in cui comunque le regioni sono rappresentate, possa incidere sul rispetto delle competenze regionali, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevata l'esigenza, all'articolo 26, comma 3, di definire ulteriormente le procedure per l'adozione di un « specifico » titolo di studio e di un « adeguato » titolo professionale, ivi stabilito, così da evitare formulazioni che rischiano di dare luogo ad incertezze normative in sede applicativa;

segnalata l'opportunità di disciplinare le procedure per l'istituzione e la conservazione dei registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento l'attività di cui al comma 3 dell'articolo 27;

evidenziata, infine, l'esigenza di prevedere disposizioni abrogative delle norme che risultano superate dalle previsioni del testo in esame, a partire dalla soppressione degli attuali organismi consultivi del Ministero per i beni e le attività culturali, quali la Consulta dello spettacolo e le Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si segnala l'opportunità di definire in maniera più sistematica e di chiarire maggiormente le disposizioni riguardanti le modalità di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), anche ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia;

b) occorre altresì precisare espressamente, all'articolo 3, lettera *a)*, se si intende attribuire alla Conferenza unificata la competenza a definire l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del citato FUS ai soggetti di prioritario interesse internazionale e nazionale;

c) appare opportuno chiarire, ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia, le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, che attribuiscono alla Conferenza unificata la competenza a ripartire le risorse del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti, coordinando altresì tale disposizione con quanto stabilito all'articolo 14, nella parte in cui di cui si affida la ripartizione in questione al Ministro per i beni e le attività culturali;

d) all'articolo 17, occorre indicare il soggetto competente all'adozione del regolamento di cui al comma 7;

e) si segnala l'opportunità, con riguardo all'articolo 1, comma 2, di richiamare espressamente la legge 27 settembre 2007, n. 167, con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);

f) si evidenzia l'esigenza di uniformare la terminologia utilizzata all'articolo 2, comma 2, lettera *p)*, che cita l'« agente per lo spettacolo dal vivo », con le previsioni dell'articolo 19, che fanno riferimento al « procuratore degli artisti professionisti e organizzatore culturale »;

g) si segnala l'opportunità di chiarire – con riguardo a quanto previsto alla lettera *b)*, comma 2, articolo 3 – se gli « appositi stanziamenti » da promuovere, valorizzare e sostenere siano finanziamenti aggiuntivi rispetto al FUS;

h) con riguardo all'articolo 13, relativo al Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, finalizzato a finanziare interventi

di riequilibrio della diffusione dello spettacolo dal vivo, si evidenzia l'esigenza di tenere conto delle competenze regionali in materia, sulla base di quanto disposto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

i) appare opportuno sopprimere la nozione di « criteri uniformi » a cui le regioni sono chiamate ad attenersi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, per l'attuazione dei principi fondamentali della legislazione statale;

l) si segnala l'opportunità di rivedere le previsioni dell'articolo 5 e le correlate norme dell'articolo 6, tenendo conto della giurisprudenza costituzionale che, nelle materie di competenza regionale, non sembrerebbe consentire che l'esercizio di poteri amministrativi delle regioni possa essere subordinato alla previa intesa con gli enti locali;

m) si evidenzia, parimenti, l'opportunità di rivedere la disposizione dell'articolo 6, comma 1, lettera l), che attribuisce determinate funzioni ai comuni e alle città metropolitane, tenendo conto che si tratta di materie di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni;

n) all'articolo 8, comma 3, in materia di conferimento degli incarichi, appare opportuno riformulare il riferimento ai « pubblici avvisi », quale strumento di pubblicità e non procedurale, adottando, se tale è la finalità che si intende perseguire, la seguente formulazione: « degli incarichi conferiti è data notizia attraverso pubblici avvisi »;

o) si rappresenta l'esigenza, all'articolo 9, di definire più puntualmente il riferimento al « carattere prevalente » di cui occorre tenere conto, ai sensi del comma 1, per l'individuazione delle funzioni dei soggetti dello spettacolo dal vivo ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), specificando altresì, al comma 3

del medesimo articolo 9, cosa si intenda per « criterio storico riferito alla media registrata nel triennio immediatamente antecedente alla sua entrata in vigore relativamente all'attività consuntivata »;

p) si segnala l'opportunità, all'articolo 10, comma 1, di chiarire se gli « strumenti concertativi e convenzioni triennali » ivi richiamati corrispondano agli « accordi di programma », previsti alla rubrica dell'articolo 10;

q) si evidenzia l'opportunità, all'articolo 20, comma 7, di chiarire la natura giuridica della « Listaspettacolo.it », anche ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia di tutela del lavoro, in cui rientrano tali disposizioni;

r) appare opportuno valutare se la natura vincolante del parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo, disposta dal suddetto articolo 22, in cui comunque le regioni sono rappresentate ed il cui presidente è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, possa incidere sul rispetto delle competenze regionali, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

s) si evidenzia l'esigenza, all'articolo 26, comma 3, di definire ulteriormente le procedure per l'adozione di uno « specifico » titolo di studio e di un « adeguato » titolo professionale, ivi previsti, così da evitare formulazioni che rischiano di dare luogo ad incertezze normative in sede applicativa;

t) si evidenzia, infine, l'esigenza di prevedere disposizioni abrogative delle norme che risultano superate dalle previsioni del testo in esame, a partire dalla soppressione degli attuali organismi consultivi del Ministero per i beni e le attività culturali, quali la Consulta dello spettacolo e le Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo.

ALLEGATO 2

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche (C. 2713, approvato, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2713 approvata, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato, recante « Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono nel complesso riconduci-

bili alla materia « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla materia « assistenza sociale » ascritta alla competenza residuale delle regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio « <i>Indonesian Trade Promotion Center</i> » (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008. C. 3082 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio « *Indonesian Trade Promotion Center* » (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008. C. 3082 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 3 febbraio scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli

delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Attività produttive.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, presidente Stefano Stefani, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 marzo 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.15 alle 10.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. C. 3083 (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. C. 624 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
DL n. 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	38
Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. C. 2298 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	41
Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Nuovo testo unificato C. 1079 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	41
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Atto n. 193 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una

Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.

C. 3083.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, illustra il disegno di legge in esame, che reca la ratifica e l'esecuzione della Dichiarazione di intenti relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004 e del Trattato per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.

Per quanto attiene ai profili di carattere finanziario, con riferimento agli articoli 4 e 7 della Dichiarazione di intenti e agli articoli 7, 33, 34 e 43 del Trattato, che disciplinano la struttura e i costi comuni, rileva che la relazione tecnica fa riferimento all'inderogabilità degli elementi posti alla base dei calcoli in essa riportati e il disegno di legge di ratifica indica conseguentemente l'onere come limite di spesa. Tuttavia il meccanismo di imputazione delle spese prefigurato sembra implicare una determinazione annuale dei contributi a carico di ciascuno Stato, tenuto conto del *budget* proposto dall'ufficiale comandante dell'EUROGENDFOR e approvato dall'Alto comitato interministeriale ai sensi dell'articolo 7 della Dichiarazione di intenti. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Quanto alla mancanza di oneri ipotizzata dalla relazione tecnica con riferimento alle ulteriori spese nazionali per l'impiego del personale interessato, sottolinea che non si hanno osservazioni da formulare, preso atto che la relazione tecnica precisa che saranno impiegati carabinieri in servizio presso il Quartiere generale utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente: infatti, come precisato dalla relazione tecnica, il medesimo personale risulta compreso nelle preesistenti articolazioni dell'Arma dei carabinieri destinate a compiti militari. In relazione agli articoli 5 e 7, comma 7, della Dichiarazione d'intenti, e agli articoli 4, 5, 6 e 32 del Trattato, osserva che, con riferimento al rinvio ad ulteriori provvedimenti legislativi della quantificazione e della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'impiego all'estero di contingenti militari in caso di missione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che le norme in

esame assumono rilievo di normativa quadro. In ordine all'estensione agli esperti tecnici e scientifici delle norme in materia di indennizzi, andrebbero acquisiti ulteriori chiarimenti, tenuto conto che in base all'articolo 32 del Trattato detti esperti non sembrano appartenere né al personale militare né al personale civile, pur trattandosi di soggetti che svolgono specifiche missioni all'interno dell'EUROGENDFOR. Con riferimento all'articolo 7, comma 3, della Dichiarazione d'intenti e all'articolo 10 del Trattato, precisa che andrebbero forniti gli elementi posti alla base della quantificazione dell'indicato onere di 50.000 euro annui. Andrebbe inoltre confermato che la quota a carico dell'Italia delle spese ordinarie, da ripartire fra i diversi Paesi, risulti già ricompresa nell'elenco che la relazione tecnica riferisce alle spese comuni, il cui ammontare complessivo è pari a 141.200 euro annui. In merito all'articolo 18 del Trattato ritiene che andrebbe chiarito se la spesa per assistenza sanitaria prevista dalla norma in esame rientri nella voce « esigenze sanitarie » indicata nella tabella della relazione tecnica, ovvero se si tratti di un ulteriore onere a carico dell'Italia in qualità di Stato ospitante. In tal caso essa dovrebbe essere oggetto di apposita quantificazione. Quanto agli articoli 19, 20 e 24 del Trattato, osserva che andrebbero forniti dati volti a escludere che le agevolazioni in esame possano determinare apprezzabili effetti di riduzione del gettito. Con riferimento agli articoli 28 e 29 del Trattato, rileva che le norme non sembrano includere tra i danni oggetto di indennizzo, da porre a carico anche degli altri Stati, quelli relativi alla struttura, di proprietà italiana, che ospita il Quartier generale dell'EUROGENDFOR. Pertanto le spese di manutenzione, che fanno carico esclusivamente all'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera b), del Trattato, potrebbero essere gravate dagli oneri per eventuali danni. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Quanto agli indennizzi per i danni procurati nell'ambito dell'esecuzione dei compiti del Trattato, comprese le esercitazioni,

ritiene che andrebbe chiarito se la rinuncia all'indennizzo disciplinata dall'articolo 28 del Trattato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 3, debba intendersi riferita ai soli danni di importo inferiore a determinati limiti stabiliti dal Comitato interministeriale, come sembra potersi evincere dal comma 4. In ogni caso, andrebbe chiarito se l'Italia, come parte ospitante, possa essere maggiormente esposta a tali pretese di indennizzo. Nulla da osservare con riferimento alle norme relative ai danni verso terzi, considerato quanto specificato dalla relazione illustrativa. In relazione, poi, all'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, segnala che l'autorizzazione di spesa – che ha carattere permanente – è formulata in termini di limite massimo di spesa e che la relazione tecnica conferma tale configurazione degli oneri, precisando che gli elementi alla base dei calcoli costituiscono riferimenti inderogabili. Peraltro, anche in considerazione del fatto che dalla dichiarazione di intenti di cui il disegno di legge prevede la ratifica e l'esecuzione dispone che le spese ordinarie verranno proporzionalmente divise tra i Paesi membri e che l'ammontare dei contributi al *budget* della Forza di gendarmeria europea verrà definito su base annuale, appare opportuno che il Governo chiarisca se sussistano meccanismi di decisione finanziaria attraverso i quali sia possibile garantire il rispetto del suddetto limite di spesa. In caso contrario, potrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare l'autorizzazione di spesa in termini di previsione, e di corredarla di una specifica clausola di salvaguardia. Con riferimento, invece, all'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione, ricorda che le relative risorse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Si segnala, tuttavia, che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le

spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009. In considerazione della particolare natura del capitolo, appare, quindi, opportuno che il Governo chiarisca, come già fatto nel corso dell'esame dei diversi provvedimenti di ratifica che hanno previsto l'utilizzo delle suddette risorse, che l'ulteriore riduzione dell'autorizzazione di spesa in questione è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. In caso contrario, infatti, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore in ordine agli articoli 4 e 7 della Dichiarazione e agli articoli 7, 33, 34 e 43 del Trattato, conferma la natura predefinita della spesa relativa ad un onere avente carattere obbligatorio. In proposito, evidenzia che eventuali scostamenti dai limiti di spesa non sono prevedibili ed in ogni caso, alla stregua di analoghi organismi internazionali, la valutazione dell'adeguatezza degli stanziamenti costituisce una delle attività cui è prioritariamente volto il Consiglio finanziario di cui all'articolo 33 del Trattato che, su ogni questione di rilievo in merito, riferisce all'Alto Comitato interministeriale (CIMIN) di cui all'articolo 7 del Trattato. Evidenzia, in proposito, che sulla base di tali valutazioni, lo Stato ha, peraltro, la possibilità di un'autonoma decisione su eventuali richieste di adeguamento del contributo, prive comunque di ogni carattere di automatismo. Anche alla luce di queste considerazioni, ribadisce che il ricorso alla riduzione dell'autorizzazione di spesa a legislazione vigente di cui alla legge n. 170 del 1997 rappresenta una idonea modalità di copertura sia per quanto attiene alla disponibilità di sufficienti risorse per l'iniziativa in oggetto sia per quanto attiene alla compatibilità con le esigenze finanziarie già programmate.

Con riferimento agli articoli 5 e 7, comma 7, della Dichiarazione di intenti e

agli articoli 4, 5, 6 e 32 del Trattato, fa presente che l'eventuale coinvolgimento di esperti anche sotto il profilo delle possibili istanze in materia di indennizzi, avverrà nell'ambito delle risorse complessivamente quantificate dal provvedimento. Per quanto attiene, invece, all'articolo 7, comma 3, della Dichiarazione d'intenti e all'articolo 10 del Trattato, conferma che la quota complessiva a carico dell'Italia è quella indicata in euro 141.200 su base annua, mentre, con riferimento all'articolo 18 del Trattato, ribadisce che le spese di assistenza sanitaria sono contemplate nell'ambito degli oneri elencati nell'appendice alla relazione tecnica, per i quali si è provveduto alla quantificazione e relativa copertura, non rappresentando dunque le stesse un ulteriore aggravio a carico del bilancio dello Stato. Con riferimento, infine, all'articoli 28 e 29 del Trattato, rinvia a quanto espressamente previsto dal comma 4 dell'articolo 28, rilevando altresì che non appare sussistere un nesso di causalità, tantomeno in misura direttamente proporzionale, tra il fatto che l'Italia sia il Paese ospitante della Forza di gendarmeria e l'esposizione ad eventuali istanze legate alla fattispecie dell'indennizzo.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007 (C. 3083);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale le spese derivanti dal provvedimento possono essere contenute all'interno di un limite massimo di spesa, in quanto lo Stato italiano ha la possibilità di un'autonoma decisione in merito all'ammontare del contributo alle spese della Forza di gendarmeria europea, non essendo vincolato alle determinazioni assunte al riguardo dagli organi preposti all'attuazione del Trattato,

nel presupposto che:

l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 sia compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente e non dia luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine;

l'entità della riduzione del gettito atteso per l'erario derivante dalle esenzioni previste dagli articoli 19, 20 e 24 del Trattato sia di modesto importo e, quindi, non suscettibile di determinare effetti finanziari negativi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

C. 624 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, sostituendo il relatore, dà conto delle modifiche introdotte dal Senato alla proposta recante disposizioni

per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, già approvata dalla Camera. Al riguardo, con riferimento al comma 4 dell'articolo 5, rileva che andrebbe chiarito se il sistema tariffario di riferimento possa incidere sui costi rimborsati dal servizio sanitario nazionale alle strutture che erogano i servizi in esame. In tal caso, infatti, poiché la definizione del sistema tariffario è finalizzata a garantire una omogenea erogazione dei livelli di assistenza, andrebbero forniti elementi volti a suffragare l'invarianza complessiva degli oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 6, relativo al progetto «Ospedale-territorio senza dolore», osserva che, pur essendo l'onere configurato come autorizzazione di spesa, e quindi limitato all'importo indicato dal testo, andrebbero esplicitati i dati e gli ulteriori elementi posti alla base della nuova modulazione temporale della spesa autorizzata. Relativamente all'articolo 9, in materia di monitoraggio ministeriale per le cure palliative e per la terapia del dolore, rileva che il finanziamento delle attività di monitoraggio è limitato all'entità dello stanziamento annuo, come si evince dal comma 4, che sembrerebbe fare riferimento alla complessiva attività di monitoraggio disciplinata dall'articolo in esame. Riguardo alla possibilità di avvalersi di consulenti e di società esterne da parte del Ministero della salute, il comma 3 precisa che essa deve essere attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri. Appaiono invece necessari chiarimenti in ordine alla possibilità di istituire una commissione nazionale, tenuto conto che a tale proposito il testo indica il solo limite delle risorse umane disponibili. Andrebbe quindi escluso che possano in proposito determinarsi oneri, ulteriori rispetto a quelli autorizzati dal comma 4, per esigenze di carattere finanziario o logistico. Con riferimento all'articolo 10, recante la semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali per la terapia del dolore, rileva che appare opportuno un chiarimento circa i possibili effetti finanziari

derivanti dall'applicazione delle norme in esame alle farmacie comunali e ospedaliere. In particolare andrebbe chiarito se tali farmacie siano tenute a sostenere – per la distruzione, ai sensi del comma 1, lettera *b*), dei medicinali scaduti o deteriorati – oneri ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. La norma prevede, infatti, che le spese relative al trasporto, alla distruzione e alle altre eventuali necessità restino a carico delle farmacie richiedenti la distruzione dei medicinali. Con riguardo all'articolo 12, recante la copertura finanziaria del provvedimento, ricorda che durante l'esame in seconda lettura presso il Senato della Repubblica sono stati rideterminati gli oneri derivanti dal provvedimento ed è stata aggiornata la loro decorrenza all'anno 2010. Tale rideterminazione si è resa necessaria dal momento che le risorse a valere sui Fondi speciali di parte corrente originariamente accantonati per il testo approvato dalla Camera, sono stati utilizzati da un emendamento al disegno di legge finanziaria per il 2010 approvato durante l'esame in prima lettura al Senato. Con riferimento alla copertura attualmente prevista dal provvedimento, segnala che gli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno recano una specifica voce programmatica e le necessarie disponibilità. Con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per la copertura di quota parte degli oneri relativi all'anno 2010, si ricorda che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 3458 del Ministero della salute che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, appare opportuno una conferma da parte del Governo. Con riferimento alla copertura finanziaria, segnala, tuttavia, che la stessa, a fronte di oneri permanenti, è formulata con riferimento al solo triennio 2010-2012. Tale formulazione è probabilmente dovuta al fatto che la copertura prevede il ricorso agli accantonamenti del Fondo speciale di

parte corrente, che, anche se utilizzati per la copertura di oneri permanenti, sono espressamente riferiti solo al triennio considerato nel bilancio pluriennale. Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi l'idoneità della copertura prevista a far fronte anche agli oneri successivi all'anno 2012. In presenza di un tale chiarimento, infatti, potrebbe essere possibile non procedere ad ulteriori modifiche al testo, che renderebbero necessaria un'altra lettura da parte del Parlamento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti, precisa che la disposizione dell'articolo 5, comma 4, segnala che la disposizione è inserita nel contesto di un articolo che deve essere attuato nei limiti di un importo fissato dall'articolo 12, comma 2, pari a 100 milioni di euro annui. Al riguardo, conferma l'invarianza della spesa. Per quanto attiene ai chiarimenti richiesti con riferimento all'articolo 9, esclude che dalla possibilità di istituire una Commissione nazionale che supporti il Ministero della salute nell'attività di monitoraggio delle cure palliative possano derivare oneri ulteriori rispetto a quelli autorizzati dal comma 4. In relazione all'articolo 10, fa presente che le farmacie comunali ed ospedaliere a legislazione vigente già provvedono alla distruzione dei medicinali scaduti o deteriorati con costi a proprio carico. Per quanto attiene all'articolo 12, comma 1, conferma che l'autorizzazione di spesa prevista per la copertura di quota parte degli oneri relativi all'anno 2010 reca le necessarie disponibilità finanziarie. Conferma, altresì come segnalato dallo stesso relatore, che gli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno recano le necessarie disponibilità, osservando altresì che la prevista copertura mediante la riduzione del Fondo speciale di parte corrente può essere utilizzata anche per gli oneri a carattere permanente.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 624 e abb.-B, recante Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:

la clausola di copertura finanziaria, pur se limitata al triennio considerato nel bilancio pluriennale, deve intendersi riferita anche agli oneri di carattere permanente derivanti dall'attuazione del provvedimento;

alla copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2012 si provvederà a valere sui fondi speciali di parte corrente relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere.

DL n. 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

C. 3175 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, illustra il disegno di legge in esame, che dispone la conversione del decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, reputa, in primo luogo, necessario che sia chiarito come si intenda assicurare l'assenza di oneri a carico di amministrazioni pubbliche che sono obbligate, in forza delle norme in esame, a prestare servizi in favore dell'Agenzia senza che sia loro assicurato alcun ristoro per le prestazioni rese. Si riferisce, in particolare, alle disposizioni che prevedono che l'Agenzia possa avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle prefetture territorialmente competenti, senza definire alcun limite in tale potere di avvalimento, che i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio per l'amministrazione e la custodia dei beni confiscati in esito ai procedimenti di prevenzione e penali siano disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa e che l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti, possa avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici sulla base di apposite convenzioni non onerose. Rileva, altresì, che la relazione tecnica non fornisce informazioni circa l'onere finanziario recato da « convenzioni, protocolli e contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario », nei quali l'Agenzia subentra a norma dell'articolo 7. Reputa che tali informazioni siano necessarie al fine di verificare che lo stanziamento disposto in favore dell'Agenzia risulti sufficiente anche con riguardo al pagamento di tali oneri. Giudica, infine, opportuno che siano chiariti alcuni aspetti concernenti la quantificazione indicata dalla relazione tecnica, con particolare riferimento al compenso spettante al direttore dell'Agenzia. Rileva, infatti, che la relazione tecnica sembrerebbe quantificare due volte la retribuzione del direttore dal momento che tra le spese di funzionamento sono considerati, in misura non analiticamente dettagliata, « i compensi agli organi dell'Agenzia (compreso il Direttore) » e che nella tabella relativa alle spese di personale figura anche, in aggiunta alle trenta unità previste dalla dotazione organica, una ulteriore posizione di direttore generale cui è corrisposto un trattamento annuo di circa 220.000 euro. Inol-

tre, essendo il Direttore nominato tra i prefetti e essendo resa indisponibile la relativa posizione di organico per tutta la durata dell'incarico, la spesa da considerare dovrebbe essere pari al solo differenziale retributivo e non all'intero stipendio. Sul punto appare opportuna una precisazione da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 10, dispone che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provveda, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'interno, nonché quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e a 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Al riguardo, con riferimento alla formulazione della disposizione di copertura, segnala che la stessa non indica esplicitamente le disposizioni alle quali sono riconducibili gli oneri, ma si limita ad indicare il loro ammontare complessivo. In proposito, ricorda che l'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, prevede che « in attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ciascuna legge che comporta nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto la spesa autorizzata ». Segnala, inoltre, che l'autorizzazione di spesa è formulata in termini di limite massimo di spesa. A tale proposito, in considerazione del fatto che una quota degli oneri è riconducibile a spese di personale, appare opportuno che il Governo confermi che gli stessi possano essere contenuti nel suddetto limite. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, osserva che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'interno del quale è pre-

visto l'utilizzo, non reca una specifica voce programmatica e utilizza quota parte delle risorse che erano state finalizzate all'Atto Camera n. 41, recante disposizioni in favore dei territori di montagna. In proposito, ricorda che, nella seduta del 2 febbraio 2010, la Commissione bilancio, in seguito dell'adozione del testo base dell'atto Camera n. 41, ha proceduto, con il parere conforme del Governo, alla prenotazione delle risorse dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente. Successivamente, nella seduta del 10 febbraio 2010 relativa al seguito dell'esame dell'Atto Camera n. 41, la Commissione bilancio constatato che quota parte delle medesime risorse erano state utilizzate dal decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 2010, n. 28, ha chiesto al rappresentante del Governo di individuare, per il provvedimento in esame o per il decreto-legge n. 4 del 2010, una possibile modalità di copertura finanziaria alternativa. In merito, il rappresentante del Governo ha ritenuto necessario un approfondimento. Con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, le cui risorse sono iscritte nel capitolo 2185 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2010, per la copertura di oneri permanenti, si ricorda che l'articolo 52, comma 1, della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, dispone che nella tabella C, dovranno essere iscritte solo autorizzazioni di spesa relative a stanziamenti rimodulabili. La tabella C non dovrà, invece, contenere spese obbligatorie, le quali saranno determinate dalla legge di bilancio. Al riguardo, rileva che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo sono iscritte in bilancio come spese non rimodulabili. Fa presente che tali spese, ai sensi dell'articolo 21, comma

6 della legge n. 196 del 2009, sono quelle rispetto alle quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente. Ritiene, peraltro, che tale copertura potrebbe essere valutata favorevolmente qualora il Governo chiarisse che la prevista riduzione di spesa è da porre in relazione ai risparmi derivanti dalla cessazione dell'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e della relativa struttura di supporto, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disposta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge, a decorrere della nomina del direttore dell'Agenzia nazionale.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di poter acquisire gli elementi informativi richiesti dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene sorprendente che il Governo non sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti con riferimento ad un provvedimento d'urgenza adottato dall'Esecutivo circa un mese or sono, rilevando peraltro come, in considerazione della prossima interruzione dei lavori in coincidenza delle consultazioni elettorali, il decreto-legge rischia di non essere convertito in tempo utile. In ogni caso, reputa opportuno valutare con attenzione gli oneri derivanti dal provvedimento, sottolineando come la struttura che si intende costituire rischia di dimostrarsi inutile ed eccessivamente costosa.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento, rilevando che, poiché le Commissioni di merito si accingono a concluderne l'esame, la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda.

C. 2298.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, osserva che il provvedimento in esame fa seguito ad un analogo provvedimento, anch'esso trasmesso dalla Commissione cultura, che prevede un contributo per il restauro della Basilica di San Petronio a Bologna e che a breve la Commissione sarà chiamata ad esaminare anche il nuovo testo di due proposte di legge che prevedono la destinazione di un contributo all'Abbazia di Montecassino, al Monastero di San Benedetto in Subiaco e al Museo dell'aeronautica «Volandia» di Vizzola Ticino. In proposito, come già si è rilevato nel dibattito svoltosi il 2 marzo 2010, ritiene necessario che la Commissione bilancio affronti in modo sistematico il tema dei contributi in materia di beni culturali, evitando un esame frammentario di provvedimenti che spesso presentano gravi problemi di copertura finanziaria.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, condividendo quanto osservato dal presidente, ricorda come nella seduta del 2 marzo 2010, al fine di individuare una cornice unitaria per gli interventi in materia di conservazione dei beni culturali, fosse stata segnalata l'opportunità di procedere in tempi rapidi ad un intervento legislativo di riforma della disciplina della ripartizione della quota dell'otto per mille spettante allo Stato.

Lino DUILIO (PD) ritiene che sarebbe opportuno chiarire i criteri seguiti dalla Commissione di merito per la selezione degli interventi da finanziare, sottolineando, a titolo di esempio, la necessità di un rifinanziamento degli interventi di re-

stauro del Duomo di Milano, di cui all'articolo 6 della legge n. 444 del 1998, al quale anche i parlamentari milanesi della maggioranza hanno più volte dichiarato di voler provvedere. In ogni caso, ritiene che la materia degli interventi in materia di beni culturali dovrebbe essere affrontata in modo più serio e non con provvedimenti episodici ed incoerenti.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, con riferimento alle considerazioni del collega Duilio, fa presente che è intenzione della Commissione affrontare in modo sistematico il tema del finanziamento degli interventi per la conservazione dei beni culturali, segnalando che essa potrà essere adeguatamente valutata nell'ambito delle proposte di legge in materia di revisione della disciplina della ripartizione della quota statale dell'otto per mille dell'imposta dei redditi sulle persone fisiche. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Nuovo testo unificato C. 1079 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del testo unificato trasmesso dalla Commissione lavoro, che reca la delega al Governo per il riconoscimento del diritto individuale alla formazione e allo sviluppo professionale. Nel segnalare che il provvedimento prevede tra i principi e i criteri direttivi della delega la mancanza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rileva, con riferimento all'articolo 1, che reca la delega al Governo per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale, l'opportunità di acquisire

chiarimenti dal Governo in ordine ad una serie di principi e criteri direttivi della delega, la cui attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ritiene problematica. In particolare, rileva che il diritto individuale alla formazione e allo sviluppo professionale, con riferimento anche ai quadri e ai dirigenti, affermato alle lettere *a)* e *g)*, sembra configurarsi come un nuovo diritto di immediata esigibilità e, come tale, difficilmente esercitabile senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Analogamente, la definizione di *standard* di prestazioni nell'erogazione dei servizi essenziali concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, di cui alla lettera *b)* appare suscettibile di recare maggiori oneri non quantificati con riferimento alle regioni e agli enti locali che dovessero trovarsi al di sotto degli *standard* individuati. Segnala, altresì, che l'ampliamento della platea dei beneficiari dei permessi retribuiti per sostenere esami, previsto dalle lettere *c)* e *d)* non appare compatibile con la clausola di invarianza finanziaria generale nonché da quelle previste dalla specifico principio di delega e che l'introduzione della deducibilità delle spese sostenute per la formazione professionale, di cui alla lettera *p)*, non appare compatibile con la clausola di invarianza finanziaria espressamente prevista nel principio di delega, non essendo peraltro chiaro a quali misure esistenti la norma faccia riferimento per provvedere, attraverso una loro rimodulazione, all'eventuale copertura finanziaria del minor gettito. Ricorda, infatti, che il testo unico delle imposte sui redditi, infatti, non prevede per tale tipologia di spesa né la deducibilità, né la detrazione. Rileva, inoltre, che sugli altri principi di delega, appare opportuno acquisire, comunque, conferma del Governo circa l'assenza di profili onerosi.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI dichiara di condividere le considerazioni del relatore circa i possibili effetti di onerosità del provvedimento, rilevando la

necessità che sia predisposta da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Dipartimento delle finanze, per gli aspetti di rispettiva competenza, una coordinata relazione tecnica, anche al fine dell'individuazione di una idonea copertura finanziaria. In proposito, rileva che la clausola di invarianza finanziaria prevista ai fini dell'esercizio della delega non risulta idonea in relazione ai profili di onerosità, non quantificati, conseguenti in particolare all'attuazione dei principi e criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento relativi: all'affermazione del diritto individuale alla formazione e allo sviluppo professionale, anche attraverso la promozione di tirocini formativi ed il coordinamento di banche dati, nonché al riconoscimento del diritto all'aggiornamento professionale dei quadri e dei dirigenti, di cui alla lettera *a)* e *g)* del comma 1; alla definizione degli *standard* di prestazioni che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi attraverso i quali i cittadini possono esercitare il proprio diritto alla formazione e allo sviluppo professionale, di cui alla lettera *b)*; al riordino e all'armonizzazione del sistema dei permessi previsti in favore dei lavoratori per la preparazione e lo svolgimento di esami, con estensione, in quanto compatibile con le caratteristiche del rapporto di lavoro, anche ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione a progetto, di cui alle lettere *c)* e *d)*; all'integrazione tra i sistemi educativi e formativi ed il mercato del lavoro, di cui alla lettera *m)*; alla deduzione ai fini fiscali delle spese sostenute per la partecipazione e frequenza di attività formative, di cui alla lettera *p)*; alla promozione di misure di sostegno agli individui anche sotto forma di borse di studio, *vouchers* individuali, prestiti agevolati, sostegno all'offerta pubblica di istruzione e di formazione (lettera *q)*. Circa il criterio di delega di cui alla lettera *i)*, fa presente che dall'avvalimento da parte dello Stato dell'ISFOL e dell'INVALSI

non devono, comunque, discendere richieste di implementazione delle risorse umane di tali organismi e il coinvolgimento di questi enti deve avvenire nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, alla luce di quanto evidenziato dal relatore e dal sottosegretario Giorgetti, propone di richiedere al Governo di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento, entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

La Commissione delibera di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Atto n. 193.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento ministeriale.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *presidente e relatore*, illustra lo schema di regolamento in esame reca, ai sensi dell'articolo 28, commi da 1 a 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, la costituzione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), derivante dalla fusione dei compiti e delle strutture dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), contestualmente soppressi. In proposito, ricorda che il decreto-legge n. 112 del 2008 prevede espressamente che dall'istituzione dell'ISPRA non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala, più in particolare, che il comma 3 dell'articolo 28 del citato decreto-legge ha disposto che, in sede di definizione del decreto ministeriale per la determinazione della struttura organizzativa dell'ISPRA, si deve tenere conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e di controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

Con riferimento ai profili di carattere finanziario del provvedimento, per quanto attiene agli articoli da 1 a 9, alla luce dei dati e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica e dalla nota tecnica allegata allo schema di regolamento in esame, appare comunque opportuno acquisire un maggior dettaglio circa l'attuale spesa sostenuta per il funzionamento dei tre enti prima del commissariamento e quella che si prevede di sostenere sulla base delle disposizioni in esame. Segnala, inoltre, che il successivo articolo 10 dispone che il presidente e il direttore generale, se dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa senza assegni o in posizione di fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. Al riguardo, segnala

che il collocamento fuori ruolo è suscettibile di recare maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che la posizione di provenienza può essere ricoperta. In proposito, osserva che, in sede di espressione di parere sul decreto ministeriale, il Consiglio di Stato ha proposto di espungere la previsione di indisponibilità nell'amministrazione di provenienza dei posti relativi al personale collocato fuori ruolo e incaricato presso l'ISPRA, in quanto tale disposizione non può essere, ad avviso del Consiglio di Stato, contenuta in una norma di carattere regolamentare relativa ad un ente diverso da quello di appartenenza.

Ritiene, inoltre, che in sede di esame del provvedimento dovrebbero valutarsi anche le implicazioni occupazionali della fusione della fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM nell'ISPRA, ricordando le vicende dei ricercatori precari di tale ultimo Istituto, delle quali si sono a lungo occupate le cronache. Rileva, altresì, che né il provvedimento né la relazione tecnica che lo accompagna forniscono indicazioni in ordine al reperimento di risorse sul mercato da parte dell'ISPRA, osservando, a titolo di esempio, che circa il 70 per cento delle entrate dell'ICRAM derivavano da finanziamenti comunitari e di enti ed istituzioni private. Nel segnalare che – anche sotto il profilo finanziario – appare importante verificare se la costituzione dell'ISPRA consenta di mantenere questo flusso di finanziamenti non statali, rileva altresì l'esigenza di verificare se le disposizioni del decreto in esame siano in sintonia con il decreto legislativo n. 213 del 2009, recante il riordino degli enti di ricerca.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di poter acquisire gli elementi informativi richiesti dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) concorda sull'opportunità di un approfondimento sulle implicazioni del provvedimento, che, comunque, appare presentare un contenuto estremamente limitato e non sembra pertanto poter offrire una soluzione a temi di più ampia portata, come quello della proroga dei contratti dei precari dell'ISPRA. Segnala, comunque, le disposizioni dell'articolo 7 relative alla composizione del collegio dei revisori dei conti, osservando che non appare opportuno che, anche al fine di assicurare la distinzione tra controllori e controllati, la maggioranza dei componenti del collegio sia scelta tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sottolinea, peraltro, l'opportunità che tali componenti siano necessariamente iscritti nel registro dei revisori contabili, non ritenendo sufficiente il richiamo ad una « comprovata capacità giuridico-amministrativa ».

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) sulle tematiche relative allo stato di attuazione del trasferimento delle funzioni catastali ai comuni	45
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	46
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	49

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02538 Fluvi: Comunicazione all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari delle operazioni relative all'emersione di attività illegalmente detenute all'estero	46
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	50
5-02569 Fugatti e Reguzzoni: Applicazione delle agevolazioni in materia di imposta di registro e di imposte ipotecarie e catastali ai trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati	47
5-02571 Germanà: Applicazione alle tasse automobilistiche della normativa in materia di definizione dei carichi di ruolo pregressi	47

SEDE REFERENTE:

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili. C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1349 Della Vedova, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Labocchetta, C. 2758 Antonio Pepe (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 marzo 2010.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) sulle tematiche relative allo stato di attuazione del trasferimento delle funzioni catastali ai comuni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

C. 3175 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 marzo scorso.

Gianluca FORCOLIN (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Alberto FLUVI (PD) condivide l'osservazione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore, suggerendo di trasformarla in condizione: ritiene infatti fondamentale che la nuova Agenzia disponga di personale adeguatamente qualificato a svolgere i compiti che le sono attribuiti dal decreto-legge.

Dichiara quindi il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere, in considerazione dei profili di criticità che presentano alcuni aspetti del provvedimento non attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, auspicando al riguardo che il testo possa essere migliorato nel prosieguo dell'esame parlamentare.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che, su richiesta dei presentatori, lo svolgimento dell'interrogazione Milo ed altri n. 5-02570 è rinviato ad altra seduta.

5-02538 Fluvi: Comunicazione all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari delle operazioni relative all'emersione di attività illegalmente detenute all'estero.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta, in quanto, pur senza mettere in discussione i dati forniti dal Sottosegretario, considera improprio mettere a confronto il numero di contribuenti aderenti al cosiddetto « scudo fiscale » con il numero complessivo di comunicazioni effettuate annualmente all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari.

Rileva inoltre come la risposta eluda completamente il tema fondamentale posto dall'interrogazione, relativo alla comunicazione delle operazioni di regolarizzazione dei capitali al predetto Archivio. A tale proposito sottolinea come la citata comunicazione all'Archivio risulti del tutto distinta dagli obblighi di comunicazione a fini antiriciclaggio, e come essa non sia solo funzionale all'effettuazione degli accertamenti tributari, ma costituisca uno strumento utile anche ai fini delle inchieste giudiziarie.

In tale contesto ritiene che il Governo dovrebbe chiarire quanto prima se intenda confermare la previsione contemplata

dalla disciplina concernente la precedente versione dello scudo fiscale, che stabiliva l'obbligo di comunicare al predetto Archivio i dati relativi ai soggetti che si avvalgono della normativa per il rimpatrio delle attività finanziarie detenute illecitamente all'estero. Teme, tuttavia, che l'Esecutivo non intenda assumere al riguardo una posizione chiara prima della scadenza dei termini di adesione allo scudo, recentemente prorogati al 30 aprile 2010.

5-02569 Fugatti e Reguzzoni: Applicazione delle agevolazioni in materia di imposta di registro e di imposte ipotecarie e catastali ai trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA ritiene opportuno approfondire ulteriormente il contenuto dell'interrogazione, chiedendo pertanto di rinviarne lo svolgimento.

Maurizio FUGATTI (LNP) accede alla richiesta di rinvio avanzata dal Sottosegretario.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce della richiesta in tal senso del rappresentante del Governo, rinvia ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-02569.

5-02571 Germanà: Applicazione alle tasse automobilistiche della normativa in materia di definizione dei carichi di ruolo pregressi.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL) illustra brevemente la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA rileva come l'interrogazione affronti una problematica rilevante, rispetto alla quale il Governo ritiene prioritario giungere ad una più chiara definizione della normativa relativa alle tasse automobilistiche, che risulta ormai piuttosto confusa a seguito

delle stratificazioni normative intervenute in merito.

In tale contesto l'Esecutivo, in considerazione delle competenze regionali in materia, ritiene indispensabile avviare un'interlocuzione istituzionale con le regioni, all'esito della quale sarà possibile definire compiute proposte in merito.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL) ringrazia il Sottosegretario, dichiarandosi soddisfatto della risposta. Auspica quindi che il Sottosegretario informi la Commissione dei risultati della consultazione che il Governo intende avviare in materia con le regioni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.15.

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili. C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1349 Della Vedova, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Labocchetta, C. 2758 Antonio Pepe.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative riferite alla proposta di legge C. 1807 De Micheli, adottata dalla Commissione come testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato 3*).

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, si riserva di approfondire il contenuto delle proposte emendative.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 4 marzo 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ALLEGATO 1

DL 4/2010: Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (C. 3175 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, il disegno di legge C. 3175, di conversione del decreto – legge n. 4 del 2010, recante « Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata »;

evidenziata l’estrema delicatezza e la notevole ampiezza delle funzioni attribuite alla nuova Agenzia, e la necessità che essa possa disporre delle professionalità indispensabili per svolgerle adeguatamente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all’articolo 7 del decreto – legge, valutino le Commissioni di merito l’opportunità di garantire che l’Agenzia possa disporre di personale adeguatamente qualificato a svolgere le delicatissime e complesse attività di gestione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.

ALLEGATO 2

5-02538 Fluvi: Comunicazione all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari delle operazioni relative all'emersione di attività illegalmente detenute all'estero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla problematica segnalata dall'Onorevole interrogante si rappresenta che l'Agenzia delle entrate ha riferito di aver richiesto apposito parere agli Organi consultivi istituzionali.

L'Agenzia ritiene, inoltre, opportuno evidenziare che il numero di contribuenti aderenti allo scudo fiscale è stimabile a circa 200.000.

Assumendo che ognuno di questi abbia acceso apposito rapporto con intermediari finanziari, le 50 segnalazioni di operazioni sospette – menzionate nell'in-

terrogazione – rappresentano circa lo 0,00025 per cento del totale su indicato.

A fronte di ciò, considerato che il numero complessivo di comunicazioni all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari è annualmente pari a circa 80 milioni, l'incidenza su quest'ultimo valore delle 21.000 segnalazioni di operazioni sospette, pure menzionate nell'interrogazione in esame, è pari a circa lo 0,00026 per cento e, pertanto, è perfettamente in linea con la percentuale dello 0,00025 indicata innanzi.

ALLEGATO 3

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili (C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1349 Della Vedova, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Labocetta, C. 2758 Antonio Pepe).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, dopo il capoverso comma 4-bis inserire il seguente:

« 4-bis.1. Per i redditi percepiti da persone fisiche derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, ad esclusione di quelli di cui al comma 4-bis, determinati ai sensi dell'articolo 37, sono soggetti all'aliquota unica del 23 per cento ».

1. 1. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini.

Al comma 1, dopo il capoverso comma 4-bis.1. inserire il seguente:

« 4-bis.2. Le norme di cui al comma 4-bis non si applicano ai medesimi redditi se risultanti esenti in seguito all'applicazione delle deduzioni previste dalla legislazione vigente ».

1. 2. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini.

ART. 2

Al comma 1, lettera a), inserire, in fine, le parole: fino ad un massimo di euro 7.000,00 per i redditi familiari inferiori a

euro 25.000, e fino a euro 2.500,00 per i redditi familiari inferiori a euro 40.000.

2. 1. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 3.

(Accertamenti).

1. Le amministrazioni comunali provvedono all'accertamento della regolarità dei contratti di locazione immobiliare, ivi compresi i contratti di comodato e gli usi gratuiti comunque definiti, mediante sottoscrizione di apposite convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'Agenzia delle Entrate, con particolare riguardo ai comuni ad alta densità abitativa, ai comuni turistici o che siano sede universitaria.

2. Ai fini di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 344, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, dopo le parole: « la comunicazione è effettuata » sono inserite le seguenti: « anche per le cessioni di durata inferiori al mese ed ».

3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una banca dati per il monitoraggio e per il controllo degli immobili privati in locazione, alimentata

dai dati provenienti dalle dichiarazioni dei redditi, dall'Agenzia delle Entrate, dalle conservatorie dei registri immobiliari, dal catasto dei fabbricati, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dai comuni.

2. 01. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. 02. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.

Audizione di esperti del settore (*Svolgimento e conclusione*) 53

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 53

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 10.15.

Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.

Audizione di esperti del settore.

(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Fabio PIPINATO, *direttore della Fondazione Fontana Trentino Alto Adige*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emenzio BARBIERI (PdL), Maria Letizia DE TORRE (PD) e Valentina APREA, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti il dottor Fabio PIPINATO, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia l'auditore per l'intervento svolto e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.45 alle 10.50.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di AssoArpa, Federtrasporti, CNA-FITA, Confartigianato Trasporti, FAI-Confrtrasporto, ANITA, Assofermet Rottami e di ASPI, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00257 Libè, 7-00258 Mariani, 7-00273 Togni e 7-00280 Ghiglia: istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 54

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/10: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 54

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 57

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 56

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 58

INTERROGAZIONI:

5-02371 Vannucci: Interventi sulla strada statale 73-bis 56

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 59

5-02517 Toto: Raddoppio della variante di Francavilla al Mare sulla strada statale 16 56

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 60

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 marzo 2010.

Audizione di rappresentanti di AssoArpa, Federtrasporti, CNA-FITA, Confartigianato Trasporti, FAI-Confrtrasporto, ANITA, Assofermet Rottami e di ASPI, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00257 Libè, 7-00258 Mariani, 7-00273 Togni e 7-00280 Ghiglia: istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 10.15 alle 11.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 4/10: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

C. 3175 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione.*)

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo rilevando, preliminarmente, che esso non contiene misure di specifico interesse della VIII Commissione, fatta eccezione per due disposizioni contenute nell'articolo 3. Afferma, peraltro, che si tratta di un provvedimento di fondamentale importanza per un pieno ed efficace dispiegamento, su tutto il territorio nazionale, dell'azione di contrasto della criminalità organizzata portata avanti con grande determinazione dall'attuale Governo. Sottolinea che, come più volte affermato dal Ministro dell'interno, aggredire i patrimoni mafiosi è lo strumento più efficace di lotta alle mafie e, sotto questo profilo, ritiene che l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie risponde perfettamente all'esigenza di far fare un salto di qualità nelle attività di censimento, amministrazione e destinazione di tali beni.

Si sofferma, quindi, sulle due disposizioni che attengono alle competenze della VIII Commissione, riferendo che le stesse sono contenute nell'articolo 3 del provvedimento, dedicato alle attribuzioni degli organi della istituenda Agenzia nazionale. In particolare, osserva che il comma 2 di questo articolo, dopo avere assegnato, in via generale, all'Agenzia il compito di provvedere all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di destinarli alle primarie finalità istituzionali e sociali indicate dalla legge n. 575 del 1965, dispone che, con delibera del Consiglio direttivo, l'Agenzia possa adottare provvedimenti di vendita, distruzione o demolizione del bene confiscato nei casi eccezionali previsti non solo dalle norme in materia di sicurezza, ma anche dalle norme in materia di tutela ambientale – oltre che nei casi in cui il bene confiscato sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile –. Al riguardo, osserva che – come segnalato nel dossier predisposto dagli uffici della Camera – sarebbe auspicabile che, nel corso del-

l'esame parlamentare del provvedimento, il Governo fornisse chiarimenti e meglio specificasse quali siano, fra gli altri, i casi eccezionali previsti dalle norme in materia di tutela ambientale che possono essere posti a base dei provvedimenti di vendita, demolizione o distruzione dei beni confiscati.

Passa quindi ad illustrare la seconda disposizione di diretto interesse della VIII Commissione, riferendo che la stessa è contenuta nel comma 4, lettera *d*), del citato articolo 3 del provvedimento. Secondo tale disposizione, fra i compiti che spettano all'Agenzia vi è quello di richiedere, anche in questo caso con delibera del Consiglio direttivo, la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici. Al riguardo, osserva che l'attribuzione di tale compito all'Agenzia, senza spogliare gli enti territoriali delle loro competenze in materia di urbanistica e di governo del territorio, ben si addice alle primarie esigenze di buon funzionamento di un organismo al quale il Governo assegna il compito fondamentale di rendere rapido ed effettivo l'utilizzo dei beni sequestrati o confiscati alle mafie per finalità istituzionali e sociali.

Nel ribadire, quindi, il pieno e convinto apprezzamento per l'azione di Governo che in questa legislatura ha portato risultati impressionanti nella lotta alle mafie (oltre 12.000 beni sequestrati, per un controvalore di 7 miliardi di euro e oltre 3.000 beni confiscati per un controvalore di 2 miliardi di euro), formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*), di cui raccomanda l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 3 marzo 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), raccomandandone l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 marzo 2010 – Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. – Inter-

viene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 13.55.

5-02371 Vannucci: Interventi sulla strada statale 73-bis.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, prende atto della risposta e sollecita il Governo a mantenere alta l'attenzione sulla questione rappresentata e ad operare per una sua positiva soluzione.

5-02517 Toto: Raddoppio della variante di Francavilla al Mare sulla strada statale 16.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Tommaso FOTI (PdL), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, di cui prende atto.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

DL 4/10: Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (C. 3175 Governo).**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3175, recante « Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata »;

visti, in particolare, i commi 2, secondo periodo, e 4, lettera d), dell’articolo 3 del provvedimento, i quali dettano norme, rispettivamente, in materia di vendita, distruzione o demolizione dei beni confiscati, nonché in materia di modifica della destinazione d’uso dei beni immobili confiscati;

ritenuto che l’attuale formulazione del testo del citato secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3, presenta taluni profili problematici con riferimento alla individuazione delle fattispecie che legittimano la vendita, la demolizione o la distruzione dei beni confiscati.

ritenuto altresì che la disposizione contenuta nel citato comma 4, lettera d),

dell’articolo 3, sia funzionalmente collegata all’obiettivo fondamentale del provvedimento d’urgenza di rendere rapido ed effettivo l’utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e che, in questa ottica, la disposizione in parola sia da considerarsi senz’altro rispettosa delle attribuzioni degli enti territoriali in materia di urbanistica e governo del territorio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l’opportunità di chiarire il contenuto della disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3, specificando nel testo del provvedimento i casi eccezionali previsti dalle norme in materia di tutela ambientale che possono essere posti a base dei provvedimenti di vendita, demolizione o distruzione dei beni confiscati.

ALLEGATO 2

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore (C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 624 e abbinate che disciplina l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;

considerata la necessità che, in sede di applicazione della nuova disposizione contenuta nell'articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, non vengano modificati in alcun modo gli attuali *standard* di sicurezza, di vigilanza e di controllo delle attività di distruzione delle sostanze stupefacenti scadute o deteriorate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02371 Vannucci: Interventi sulla strada statale 73-bis.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La chiusura al traffico della strada statale 73-bis «di Bocca Trabaria», interdetta al transito a seguito di un movimento franoso alla progressiva chilometrica 14+850 avvenuto il 7 gennaio scorso è stata al centro di un incontro tenutosi il 19 gennaio 2010 a Perugia, tra l'ANAS e il Sindaco di San Giustino.

L'ANAS ha assicurato il massimo impegno per velocizzare i tempi di esecuzione dei lavori necessari alla riapertura del tratto colpito dalla frana, pur ribadendo che lo smottamento che ha interessato il pendio ha provocato un danno serio e strutturale alla strada.

Le eccezionali e persistenti precipitazioni hanno, difatti, determinato il cedimento di quattro metri della scarpata di valle del corpo strada, per una lunghezza di circa 50 metri, compromettendo la stabilità geologica del terreno e rendendo necessaria l'immediata chiusura al traffico per la salvaguardia dell'incolumità degli utenti.

Ciò comporta l'impossibilità di una riapertura immediata dell'arteria, seppure parziale o limitata. L'importo dei lavori di ripristino della stabilità del pendio e della transitabilità dell'infrastruttura è stato stimato in 500 mila euro.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02517 Toto: Raddoppio della variante di Francavilla al Mare sulla strada statale 16.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla Strada statale 16 nel tratto della « Variante di Francavilla al Mare » e del suo completamento a nord verso Montesilvano e Silvi Marina, si conferma che la società ANAS sta elaborando uno studio di fattibilità, finanziato con fondi CIPE dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale per la programmazione, per l'ammodernamento e potenziamento della statale adriatica nelle Regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia fino alla città di Foggia.

Nel suddetto studio di fattibilità, recentemente oggetto di una presentazione presso il Ministero, sono compresi anche i tratti della strada statale 16 nei Comuni di Pescara, Francavilla a Mare, Montesilvano e Silvi Marina al fine di definire e programmare tutti gli interventi necessari per adeguare l'infrastruttura alla normativa vigente, garantendo sia adeguati livelli di servizio all'utenza sia la riqualificazione delle aree urbane contermini alla strada.

Come riferito dall'ANAS, entro il primo semestre del corrente anno, il suddetto studio di fattibilità potrà essere completato. Le successive fasi prevedono l'approvazione dello studio e l'avvio della progettazione, subordinatamente al reperimento delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi che, in parte, potrebbero autofinanziarsi anche attraverso meccanismi di « fiscalità urbana ».

In attesa di riorganizzare l'intero sistema viario attraverso il suddetto studio, l'ANAS sta procedendo alla realizzazione di singole varianti dirette a bypassare i numerosi centri lungo la costa adriatica.

A tale riguardo, relativamente agli abitati di Montesilvano, Città Sant'Angelo e Silvi Marina, a nord di Francavilla al Mare, cui fa riferimento l'interrogazione, si rappresenta quanto segue.

Il lotto 1-*bis* della suddetta variante alla strada statale 16, consistente nella prosecuzione verso nord della variante di Montesilvano e Marina di città Sant'Angelo di circa 3 chilometri, è stato aperto totalmente al traffico.

Per i restanti lotti, l'ANAS ha stipulato una convenzione con la Provincia di Pescara concernente il cofinanziamento della progettazione. La Provincia di Pescara ha affidato l'incarico di progettazione per la realizzazione di circa 10,4 chilometri di strada a doppia carreggiata sezione tipo B, il cui costo complessivo è di circa 450 milioni di euro.

Si rappresenta, inoltre, che la variante ai suddetti abitati ricade nelle opere di Legge Obiettivo ed è pertanto inserita nell'atto aggiuntivo, stipulato lo scorso maggio 2009, all'Intesa generale quadro Governo-Regione.

Uno stralcio dell'intervento, relativo alla realizzazione di una sola carreggiata fino al torrente Saline della variante agli abitati di Montesilvano e Città Sant'Angelo (1° lotto *bis* – 1° stralcio carreggiata nord), è inserito nella programmazione ANAS del Contratto di Programma 2007-2011 con appaltabilità nell'esercizio 2011 per un costo di 39 milioni di euro. L'attuale costo è di 55 milioni di euro.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 03/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 03/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.

C. 3243 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3/2010, che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, si rende necessario per porre rimedio alle situazioni di criticità di funzionamento del sistema elettrico nazionale sulle due isole maggiori del territorio nazionale, Sicilia e Sardegna. Sottolinea che l'emergenza permarrà per almeno un triennio, fino all'apprestamento e all'entrata in operatività di nuove infrastrutture che porranno una soluzione strutturale a tali situazioni di criticità. Difatti, per superare finalmente l'annoso

problema della scarsa infrastrutturazione elettrica delle due isole maggiori sono state previste nei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale diverse infrastrutture a potenziamento dei collegamenti elettrici dalle due isole con il continente e a rinforzo delle linee elettriche di trasporto interne al territorio insulare. Questi potenziamenti e rinforzi, per molteplici ragioni, non sono stati ancora completati.

Ricorda che il Senato, oltre a modificare il testo, ha introdotto ulteriori disposizioni che allargano il campo di intervento del provvedimento rispetto al tema dell'approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. La maggior parte di tali nuove disposizioni riguardano più in generale le opere relative alla rete elettrica di trasmissione nazionale e agli impianti di energia elettrica, mentre un'altra concerne gli incentivi per l'elettricità prodotta con impianti fotovoltaici.

L'articolo 1, comma 1, istituisce un servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica (in sostanza un nuovo servizio di interrompibilità) in Sardegna e in Sicilia, per il triennio 2010-2012, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nelle due isole. Il nuovo servizio per la sicurezza garantisce la

possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle isole maggiori secondo le istruzioni della società Terna Spa. L'istituzione del nuovo servizio si rende necessaria per le rilevate criticità del sistema di distribuzione elettrica della Sardegna e della Sicilia. Il comma 2 attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione delle condizioni del nuovo servizio per la sicurezza. A tal fine l'Autorità, sulla base di specifici principi e criteri stabiliti dalla disposizione in esame, emana propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico in qualità di organo che provvede alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale. Il comma 3, come modificato dal Senato, dispone che in ogni sito di consumo il servizio di cui all'articolo in esame può essere prestato solamente per quote di potenza non impegnate in qualsiasi altro servizio remunerato diretto alla sicurezza del sistema elettrico ovvero in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento. Ai sensi del comma 3-bis, i soggetti che prestano il servizio di cui all'articolo in esame non possono inoltre avvalersi, per le stesse quote di potenza, delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99 del 2009, limitatamente al periodo in cui i medesimi soggetti si avvalgono delle misure previste dall'articolo in esame e ferma restando la titolarità, in base alle procedure di cui allo stesso articolo 32, delle eventuali assegnazioni ottenute o successivamente incrementate, anche ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Al riguardo, segnala che l'articolo 32, comma 6, della legge n. 99 del 2009 affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'individuazione di apposite misure volte a consentire, fino alla messa in servizio dell'*interconnector* e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione.

L'articolo 2 reca disposizioni volte a modificare il processo di estensione della

capacità di interconnessione con l'estero previsto all'articolo 32 della legge n. 99 del 2009. Tali modifiche sono connesse con l'avvio del nuovo servizio per le isole maggiori, di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, che implica un aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del prelievo dei clienti finali. Ai sensi del comma 1, il possibile incremento dell'interconnessione, determinato da Terna entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, non deve essere superiore a 500 MW. Il comma 2 prevede che, entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma precedente, Terna organizzi le procedure concorsuali (ai sensi dei commi 3, 4, e 5 del citato articolo 32 della legge n. 99 del 2009) concernenti gli *interconnector* che realizzano l'estensione della capacità di interconnessione di cui allo stesso comma 1, nonché quelle quote di *interconnector* oggetto delle procedure già esperite e che non risultino finanziate, anche in seguito alla rinuncia dei soggetti investitori. Il comma 3 stabilisce l'assegnazione prioritaria, nell'ambito delle procedure previste dal comma 2, ai quei soggetti che assumono impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete. In relazione a tale assegnazione prioritaria, Terna è chiamata a fissare i parametri in base a criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Con riferimento ai soggetti che assumono tali impegni, Terna stabilisce i requisiti per partecipare alle procedure concorsuali di cui all'articolo 32, comma 5, della legge n. 99 del 2009. Il comma 3-bis dispone l'assegnazione prioritaria, nell'ambito delle procedure previste dal comma 2 relative alle quote di *interconnector* oggetto delle procedure già esperite e che non risultino finanziate anche in seguito alla rinuncia dei soggetti investitori, ai clienti finali per i propri siti di consumo ubicati in Sicilia o in Sardegna, per una potenza complessiva non superiore a 60 MW in Sicilia e a 40 MW in Sardegna. Il comma 4 prevede che l'Autorità per l'ener-

gia elettrica e il gas adegui alle disposizioni del presente articolo le deliberazioni in materia.

L'articolo 2-*bis*, introdotto dal Senato prevede che, al fine di garantire la continuità del servizio di trasmissione di elettricità quale attività di preminente interesse nazionale, sono autorizzate in via definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale (individuata dal DM 25 giugno 1999) già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e per le quali ad oggi non sia possibile accertare il titolo autorizzativo. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico anche in Sicilia ed in Sardegna, l'articolo 2-*ter*, introdotto dal Senato, dispone che gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, vengano realizzati mediante la procedura semplificata prevista dall'articolo 1-*sexies*, commi 4-*sexies* e seguenti del decreto-legge n. 239 del 2003. Tali interventi dovranno, inoltre, rispettare gli strumenti urbanistici vigenti, le norme in materia di elettromagnetismo, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, nonché le norme tecniche per la costruzione di linee elettriche. L'obiettivo dell'articolo aggiuntivo, come confermato durante l'iter al Senato, è pertanto quello di assicurare un riclassamento di una serie di collegamenti tra il sistema elettrico italiano e i Paesi confinanti mediante una semplificazione delle relative procedure. In proposito, ricorda che i commi 4-*sexies* e seguenti dell'articolo 1-*sexies*, del decreto legge n. 239 del 2003 sono stati introdotti dall'articolo 27, comma 24, lettera *d*), della legge n. 99 del 2009, prevedendo una procedura semplificata nei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

L'articolo 2-*quater*, introdotto dal Senato, attraverso alcune modifiche all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003, prevede che si possano realizzare

mediante denuncia di inizio attività (cd. DIA) anche aumenti volumetrici degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici e delle relative varianti, ma nel rispetto di determinate condizioni.

L'articolo 2-*quinquies* dispone la disapplicazione delle disposizioni recate dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 ai commissari straordinari previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 per interventi urgenti per le reti dell'energia al fine di garantire una più celere definizione del procedimento di nomina dei commissari stessi e di assicurare la realizzazione di indifferibili e urgenti opere connesse alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia aventi carattere strategico nazionale, anche avuto riguardo alla necessità di prevenire situazioni di emergenza nazionale. Lo stesso articolo dispone che i decreti di nomina dei commissari di cui al comma 2 del predetto articolo 4, già emanati, si intendono conseguentemente modificati. Agli oneri relativi ai commissari straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il finanziamento dei predetti interventi.

L'articolo 2-*sexies* dispone che le tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, spettano a tutti i soggetti che, nel rispetto della procedura per l'accesso alle tariffe incentivanti prevista dallo stesso decreto, abbiano concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico entro la data del 31 dicembre 2010 e abbiano inoltre provveduto all'invio della richiesta di connessione alla rete elettrica entro l'ultima data utile per poter consentire la realizzazione della connessione medesima entro il 31 dicembre 2010.

L'articolo 3, infine, prevede che il decreto entra in vigore il 27 gennaio 2010, giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Paolo FADDA (PD) stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo che, in questa sede, avrebbe potuto fornire chiarimenti sull'ipotesi di presentare emendamenti governativi al testo in

esame. Infatti, nel caso in cui il provvedimento fosse modificato, si dovrebbero accelerare i tempi di approvazione per consentire al Senato esaminare il nuovo testo. Dichiarò quindi la piena disponibilità ad approvare il provvedimento il più rapidamente possibile senza procedere ad ulteriori modifiche del testo.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel dichiarare anch'egli la disponibilità del proprio gruppo ad una rapida approvazione del provvedimento in esame, ritiene comunque che il testo presenti talune criticità che andrebbero esaminate con maggiore attenzione, con riferimento, in particolare, alle disposizioni recate dall'articolo 2-*quinquies* circa i poteri dei commissari straordinari.

Antonio MEREU (UdC) si associa alle considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduto, sottolineando la necessità di approvare il provvedimento in tempi rapidi senza ulteriori modifiche.

Enzo RAISI, *relatore*, ritiene opportuno procedere ad una rapida approvazione del

provvedimento senza ulteriori modificazioni, in considerazione del delicato equilibrio raggiunto nell'ambito dell'esame al Senato. Sottolinea, tuttavia, la necessità di conoscere la posizione del Governo in merito ad eventuali modifiche del testo in esame.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 13 della giornata di domani 5 marzo, assicura che la Commissione nella prossima settimana procederà speditamente all'approfondimento del testo in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713, approvato dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66

COMITATO RISTRETTO:

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi	68
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l’INAIL. C. 2587 Stucchi (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	68
Disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali. C. 2875 Gneccchi (<i>Seguito dell’esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	68
Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi (<i>Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	69
ALLEGATO (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>)	70

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.45.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.

C. 2713, approvato dalla 11^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.

Amalia SCHIRRU (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XII Commissione sulla proposta di legge n. 2713, approvata in sede deliberante dalla 11a Commissione del Senato il 22 settembre scorso, che è diretta – come enunciato dall’articolo 1 – al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla sordità e dalla cecità, in conformità alle indicazioni contenute nella « Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche » del Parlamento europeo, del 1o aprile 2004: sulla base di tale Dichiarazione i singoli Stati membri sono invitati a riconoscere e ad

applicare i diritti delle persone sordocieche, tra i quali sono compresi il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione europea, il diritto di lavorare e di avere accesso alla formazione, beneficiando dell'illuminazione, dei contrasti e degli adattamenti necessari, il diritto di accedere ad una assistenza sanitaria e sociale incentrata sulla persona, il diritto alla formazione permanente, il diritto di ricevere un sostegno personalizzato, ove opportuno, sotto forma di guide-comunicatori, interpreti per i sordo-ciechi o assistenti.

Osserva che dopo l'articolo 1, che si sofferma sulle finalità del provvedimento, l'articolo 2, al comma 1, definisce sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile. Rileva che il comma 2 prevede disposizioni in materia di riconoscimento in forma unificata di indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile nonché altre eventuali prestazioni erogate dall'INPS, mentre il comma 3 prevede la riunificazione dei trattamenti già goduti alla data di entrata in vigore della legge. Fa notare poi che il successivo comma 4 prevede che ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni.

Sottolinea che l'articolo 3 detta disposizioni in ordine all'accertamento della sordocecità, prevedendo che esso sia effettuato con un'unica visita dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, stabilendo anche che il verbale di accertamento sia sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS: l'articolo, nel disciplinare le modalità di tale accertamento, prevede, tra l'altro, che esso venga espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione di cecità civile e di sordità civile (comma 1); le modalità di accertamento e di erogazione unificata delle indennità e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla

data di entrata in vigore della legge, nonché in occasione di eventuali revisioni programmate (comma 5).

Segnala poi l'articolo 4, che disciplina gli interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche, con riferimento ai progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di realizzare la loro piena integrazione nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro. Sottolinea, inoltre, l'articolo 5, che prevede che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, possano individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.

In conclusione, preso atto del contenuto delle disposizioni richiamate e considerato che si tratta di assicurare una tutela specifica nei confronti di soggetti affetti da una specifica forma di disabilità, nel rispetto di precise indicazioni comunitarie, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata del relatore.

Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

C. 3175 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a giungere tempestivamente in Commissione per un imprevisto impedimento di carattere materiale, illustra il provvedimento in

esame, osservando come sia necessario esprimere con assoluta urgenza il parere di competenza alle Commissioni riunite I e II, essendo il disegno di legge iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana. Fa presente, quindi, che finalità del provvedimento – composto da 11 articoli – è quella di approntare uno strumento straordinario che assicuri una migliore amministrazione dei beni sottoposti a sequestro per effetto delle nuove politiche di aggressione ai patrimoni mafiosi e, dall'altro, quella di consentire la più rapida ed efficace allocazione e destinazione dei beni confiscati, devoluti al patrimonio dello Stato; l'istituzione di un nuovo organismo, l'«Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata», che riassume in sé la duplice qualità di amministratore giudiziario e di soggetto titolare della potestà di destinazione dei beni, interviene ad assicurare l'unitarietà degli interventi e, soprattutto, a programmare, già durante la fase dell'amministrazione giudiziaria, la destinazione finale dei beni sequestrati, con immediatezza rispetto al provvedimento definitivo di confisca.

Per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione, segnala gli articoli 2, 4, 5 e 7.

Rileva innanzitutto che l'articolo 2, nell'identificare, quali organi dell'Agenzia, il direttore, il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori, stabilisce, al comma 6 stabilisce che i compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Segnala poi l'articolo 4, che rimette ad uno o più regolamenti ex articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 – adottati, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione – diversi aspetti connessi all'assetto strutturale dell'Agenzia, tra i quali anche l'organizzazione e la

dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento della stessa.

Osserva che l'articolo 5, comma 1, modificando gli articoli da 2-*sexies* a 2-*duodecies* della legge n. 575 del 1965, in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, per quanto riguarda i compensi, fa venir meno – attraverso l'abrogazione dell'articolo 2-*septies*, comma 4, della citata legge n. 575 – il riconoscimento del trattamento previsto per il dirigente superiore nell'ipotesi di trasferimento fuori della residenza dell'amministratore. Attraverso la modifica dell'articolo 2-*octies*, comma 5, inoltre si pone un termine di 5 giorni entro il quale il tribunale su richiesta dell'Agenzia e sentito il giudice delegato dispone acconti sul compenso finale.

Segnala, infine, l'articolo 7, che, nel dettare una disciplina transitoria tesa ad assicurare l'immediata operatività dell'Agenzia, al comma 1 stabilisce, in primo luogo, che, nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto la dotazione organica dell'Agenzia sia determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Di seguito, esso prescrive che il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, una volta assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Osserva che, in seconda battuta, tale comma 1 dell'articolo 7 dispone che il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia. Ai sensi del successivo comma 2, una volta nominato il Direttore, cessa l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e, contestualmente, sono trasferite all'Agenzia le relative funzioni e risorse strumentali e finanziarie nonché le

risorse umane, nei limiti delle suddette trenta unità, che mantengono la medesima posizione già occupata presso il Commissario. Rileva che si prevede, altresì, che l'Agenzia subentra, poi, nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario, avvalendosi, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 10, di esperti e collaboratori esterni.

Antonino FOTI (Pdl), *relatore*, nello scusarsi per il ritardo con cui è giunto nell'aula della Commissione, ritiene che – valutata con la massima attenzione la primaria necessità di assicurare una migliore efficacia all'attività di sequestro e confisca di beni sottratti alle associazioni mafiose, sia nella fase di amministrazione sia in quella della destinazione degli stessi e giudicate con favore le disposizioni più direttamente rientranti nella competenza della Commissione – vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte di tutti i gruppi. Propone, pertanto, di formulare un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Alessia Maria MOSCA (PD), nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, riservandosi di esprimere più approfondite considerazioni sul testo nell'ambito delle Commissioni di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 4 marzo 2010.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.

C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 marzo 2010. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL.

C. 2587 Stucchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I e V sul nuovo testo della proposta di legge in esame, come risultante dall'emendamento approvato nella precedente seduta. Considerati, pertanto, gli orientamenti già emersi, in via informale, nel corso dell'esame del provvedimento, ai fini di una sollecita approvazione del progetto di legge in Commissione, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento alla sede legislativa del nuovo testo della proposta di legge n. 2587, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali.

C. 2875 Gnechi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che nell'ambito del Comitato ristretto, nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sul provvedimento in esame, a fronte dell'esigenza di verificare la possibile onerosità delle disposizioni da esso recate, si è convenuto sull'opportunità di richiedere al Governo una stima degli eventuali effetti finanziari. Per tale ragione, anche alla luce degli orientamenti emersi e delle questioni sollevate in quella sede dai rappresentanti dei gruppi, propongo – ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento – di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul progetto di legge in esame.

La Commissione delibera, quindi, di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricordato che – ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 – la relazione tecnica dovrà essere inviata alla Commissione entro trenta giorni dalla richiesta, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.

C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che – in esito ai lavori del Comitato ristretto, terminati in data odierna – è stato elaborato un testo unificato dei progetti di legge in esame (*vedi allegato*), che ha assunto il seguente titolo: « Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori ». Propone, pertanto, di adottare il predetto testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 2100, 2157, 2158, 2452, 2890 e 3102, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che – considerata anche la data di iscrizione del provvedimento in titolo nel calendario dei lavori dell'Assemblea – occorre prevedere un termine piuttosto ravvicinato per la presentazione di eventuali proposte emendative. Propone pertanto che – conformemente a quanto convenuto nell'ambito del Comitato ristretto – il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato, testé adottato come testo base, sia fissato alle ore 18 di lunedì 8 marzo 2010.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori (C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi)

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

« Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori »

ART. 1.

(Garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi).

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, e nei limiti delle disponibilità complessive del Fondo medesimo, ad erogare ai lavoratori, dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, una somma non superiore a quattro volte la misura del trattamento retributivo mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, a fronte di crediti di lavoro non corrisposti da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, nei dodici mesi precedenti alla data di emanazione del decreto di cui al comma 4.

4. L'erogazione delle somme di cui al comma 3 è riconosciuta ai lavoratori sulla base di specifici accordi in sede governativa stipulati, in relazione a ciascuna delle

imprese interessate, con le parti sociali e approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. A seguito dell'erogazione delle somme di cui al comma 3, l'INPS subentra al lavoratore, a qualunque titolo, nel rapporto di credito con l'impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati ».

ART. 2.

(Misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza).

1. Allo scopo di impiegare compiutamente le risorse stanziare per la corresponsione dell'indennità di reinserimento a favore dei collaboratori in regime di monocommittenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge, entro il 30 settembre 2010, un monitoraggio in ordine allo stato di attuazione, per l'anno 2009 e per il primo semestre dell'anno 2010, delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, in esito al quale è conseguentemente autorizzato a procedere, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla revisione dei requisiti di accesso al tratta-

mento previsto dalle medesime disposizioni di cui al citato comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008 e all'eventuale nuovo calcolo delle prestazioni già erogate agli aventi diritto, previa valutazione del numero delle domande presentate e del numero delle domande accolte, dell'entità delle prestazioni riconosciute e liquidate e delle effettive disponibilità di risorse residue rispetto a quelle previste al comma 1 del citato articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008.

2. L'articolo 2116 del codice civile si intende applicabile anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 9 agosto 1995, n. 335, purché versino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell'obbligazione contributiva. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3.

3. L'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, è incrementata sino alla misura di 0,25 punti percentuali.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. Limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, la legislazione vigente in materia di integrazione salariale, di cui alle disposizioni indicate nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma, è interpretata secondo i seguenti criteri:

a) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che può accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, immediatamente dopo la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e

senza soluzione di continuità con quest'ultima, qualora essa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane, l'impresa che sia stata oggetto di un evento improvviso ed impreveduto, il quale abbia generato una crisi che, prolungandosi nel tempo, comporti ricadute negative sui volumi produttivi e sui livelli occupazionali;

b) ai fini del calcolo delle settimane effettivamente usufruite, i limiti massimi di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla legislazione vigente, sono computati avuto riguardo, anziché all'intera settimana di calendario, alle singole giornate di sospensione del lavoro;

c) ai fini del calcolo delle settimane effettivamente usufruite, i limiti massimi di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla legislazione vigente, sono computati avuto riguardo, anziché all'intera settimana di calendario, alle singole giornate di sospensione del lavoro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Misure previdenziali in favore degli operai agricoli).

1. Fino alla data del 31 maggio 2010, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del Regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, nonché gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, valevoli per l'anno 2009, sono notificati alle scadenze e secondo le modalità stabilite ai commi 2 e 4 del

medesimo articolo 9-*quinquies* della citata legge 28 novembre 1996, n. 608.

2. A partire dalle giornate di occupazione, relative all'anno 2010, dichiarate dai datori di lavoro e trasmesse all'INPS ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, per gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, l'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo, secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.

3. A decorrere dal 1° giugno 2010, sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608.

4. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative, intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le medesime modalità telematiche di cui al comma 2, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.

5. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 5.

(Istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici).

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad istituire presso l'INPS, in recepimento del contratto collettivo sottoscritto il 9 ottobre 2009 per il settore assicurativo, il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici. Il Fondo è alimentato esclusivamente da contributi versati dalle imprese del settore assicurativo, secondo quanto stabilito dal citato contratto collettivo di cui al periodo precedente.

2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di versamento dei contributi e di funzionamento del Fondo, ivi inclusa l'individuazione degli organi destinati ad amministrarlo, in conformità con quanto previsto dal contratto collettivo di cui al medesimo comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02587 Barani e Garagnani: Nomina di un membro del Consiglio superiore di sanità e criteri di selezione della docenza universitaria all'interno delle facoltà di medicina e chirurgia	73
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	77
5-02588 Livia Turco e Lenzi: Iniziative per verificare l'efficacia di una nuova terapia per la sclerosi multipla	74
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	79

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. C. 624-635-1141-1312-1738-1764- <i>ter</i> -1830-1968- <i>ter</i> -B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	74
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu: audizioni informali di rappresentanti della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND) e della Federazione italiana per il superamento dell' <i>handicap</i> (FISH)	76
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.

Gero GRASSI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02587 Barani e Garagnani: Nomina di un membro del Consiglio superiore di sanità e criteri di selezione della docenza universitaria all'interno delle facoltà di medicina e chirurgia.

Lucio BARANI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il ministro Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Fabio GARAGNANI (PdL), cofirmatario dell'interrogazione all'ordine del giorno, replicando, ringrazia il Ministro e prende atto delle argomentazioni giuridiche addotte per motivare la mancata sospensione

del provvedimento di nomina della prof.ssa Landini. Tuttavia, se la risposta fornita dal Governo è corretta dal punto di vista giuridico, non lo è altrettanto dal punto di vista dell'opportunità. Ricorda, infatti, le numerose intercettazioni telefoniche – di cui è stato pubblicato il testo sulla stampa locale – dalle quali si evince l'esistenza di una « cupola » trasversale che governava il sistema di attribuzione delle cattedre nella facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Bologna. Nel rappresentare il disagio di tutto il corpo accademico interessato, si dichiara politicamente del tutto insoddisfatto della risposta fornita.

5-02588 Livia Turco e Lenzi: Iniziative per verificare l'efficacia di una nuova terapia per la sclerosi multipla.

Donata LENZI (PD) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmataria, aggiungendo, rispetto a quanto nella stessa evidenziato, che sul tema oggetto delle domande rivolte al Ministro si sono addirittura creati diversi gruppi su Facebook, cosa che testimonia la grande aspettativa da parte dei malati di sclerosi multipla nei confronti di questo nuovo approccio terapeutico alla malattia.

Il ministro Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Donata LENZI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal Ministro, che ritiene equilibrata e prudente soprattutto nell'interesse dei malati e della tutela della loro salute. In conclusione, chiede al Ministro la sua disponibilità a fornire alla Commissione ulteriori informazioni sulla evoluzione della questione in oggetto.

Gero GRASSI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 febbraio 2010.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che sulla proposta di legge in esame sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: parere favorevole della I Commissione, parere favorevole della II Commissione, parere favorevole della V Commissione e parere favorevole della VIII Commissione, mentre la Commissione per le questioni regionali non esprimerà il parere di competenza.

Ricorda, infine, che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 8 marzo.

Propone, da ultimo, di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo in esame, al quale non sono state apportate modifiche nel corso dell'esame in sede referente in seconda lettura.

Antonio PALAGIANO (IdV), intervenendo per dichiarazione di voto, desidera esprimere alcune perplessità sulle modifiche apportate dal Senato rispetto al testo licenziato dalla Camera in prima lettura. In particolare, l'aver esteso l'ambito di applicazione della legge anche alla cura del dolore cronico e acuto che affligge il 25 per cento della popolazione e in particolare le donne, mentre il testo approvato alla Camera si riferiva solo alle cure per

i malati in fase terminale, senza aver esteso corrispondentemente le risorse finanziarie non è a suo giudizio una operazione condivisibile. In conclusione, sollecita il Governo ad adottare misure atte a diffondere in Italia la cultura delle terapie del dolore.

Carla CASTELLANI (PdL) osserva che la diffusione della cultura della lotta al dolore è diversa a seconda delle regioni e dell'organizzazione del servizio sanitario nelle varie realtà regionali. In alcune di queste, come la Lombardia, la Toscana e l'Emilia-Romagna, la sensibilità verso queste forme di assistenza sanitaria è molto alta, in altre, invece, e soprattutto in quelle del centro-sud, si registra una certa difficoltà a sensibilizzare gli amministratori locali verso questo tipo di servizi.

Anche per tali ragioni, quindi, è di fondamentale importanza approvare definitivamente il provvedimento in esame, ed auspica, in conclusione, che in futuro possa prevedersi un maggiore controllo sull'attuazione da parte delle regioni degli obblighi previsti dalla legge e sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie ad esse assegnate.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) sottolinea l'importanza della legge che il Parlamento si appresta ad approvare e si augura che la stessa possa essere applicata uniformemente su tutto il territorio nazionale.

Delia MURER (PD) desidera ribadire che il suo gruppo attribuisce molta importanza alle misure previste dal testo in corso di approvazione definitiva alla Camera e che, proprio per tale ragione, ha ritenuto più opportuno fosse discusso dall'intera Assemblea. Dopo aver ricordato che il suo gruppo ha sostenuto la battaglia per l'ottenimento di maggiori risorse finanziarie da destinare alle cure palliative proprio al fine di consentire la realizzazione della rete su tutto il territorio nazionale, si riserva di intervenire più compiutamente nel corso della discussione generale in Assemblea.

Laura MOLTENI (LNP) tiene ad evidenziare come il provvedimento in discussione rappresenti per il suo gruppo un punto di riferimento, una sorta di faro, per tutte le situazioni legate al dolore e alle malattie terminali e degenerative. Ricorda altresì la battaglia condotta presso le Commissioni V e VI, al fine di aumentare gli stanziamenti per la copertura degli oneri recati dal testo e di destinare ulteriori risorse alle cure palliative e alle terapie del dolore. Fa presente infine che la norma sul potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni inadempienti, purtroppo soppressa dal Senato, avrebbe potuto garantire una più omogenea applicazione della legge in tutto il territorio italiano, da Lampedusa a Bolzano. Conclude, richiamando l'attenzione dei colleghi sul grande valore del provvedimento, centrato sul rispetto della dignità della persona, provvedimento che la Lega Nord ha contribuito a migliorare nelle varie fasi dell'*iter* parlamentare.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), approfittando della presenza del Ministro Fazio, intende sottolineare la perdurante e grave mancanza del nuovo Piano sanitario nazionale 2009-2011, principale documento di riferimento per la sanità italiana. Tale documento, che avrebbe dovuto essere adottato entro il mese di novembre 2008 ed entrare in vigore nel 2009, a tutt'oggi non risulta ancora emanato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, on. Giuseppe Palumbo, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento all'ordine del giorno, non modificato nel corso dell'esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Gero GRASSI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.

La seduta comincia alle 14.30.

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
Testo unificato C. 136 Carlucci ed abb.**
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2010.

Carlo CICCIONI (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 4 marzo 2010.

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

C. 1732 Porcu: audizioni informali di rappresentanti della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND) e della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-02587 Barani e Garagnani: Nomina di un membro del Consiglio superiore di sanità e criteri di selezione della docenza universitaria all'interno delle facoltà di medicina e chirurgia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo alle questioni poste:

1) la professoressa Landini è stata nominata tra i componenti nel Consiglio superiore di sanità per il suo *curriculum* professionale, e per la qualifica che ricopre nell'ambito dell'Università degli studi di Bologna.

Indirettamente tale nomina va vista e sostenuta anche come riconoscimento al prestigio della medesima università.

Gli eventi utilizzati dagli onorevoli interroganti, per chiedere la sospensione, dei quali di seguito, peraltro, fornisco gli elementi valutativi, non costituiscono per un paese che si qualifica come « Stato di diritto » – in cui l'innocenza si presume sempre, e la colpevolezza deve essere provata – motivi di sospensione alla nomina in esame. Per il caso in esame, si sottolinea che si è in presenza di un processo penale appena avviato, e manca la valutazione da parte del giudice della presenza di elementi di colpevolezza.

Ai soli fini conoscitivi comunico che, con riguardo al contenzioso citato dagli onorevoli interroganti, il competente giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna, in data 8 gennaio 2010 ha sottoposto ad accurata disamina critica l'ipotesi investigativa sviluppata in sede inquirente nei confronti della professoressa Landini ed ha dichiarato di concordare pienamente con quanto affermato dai difensori della stessa in ordine al fatto che il reato di abuso d'ufficio (e conseguentemente quello di falso) non potrebbe sussistere qualora – anche con un accordo

preventivo tra i commissari – risultasse proclamato vincitore il candidato più meritevole.

Ed invero i vincitori dei due concorsi di medicina interna svoltisi a Bologna e Verona sono autori di un notevole numero di pubblicazioni riguardanti la medicina interna e la maggior parte dei loro lavori viene citata nelle pubblicazioni e negli articoli di numerosi altri autori e ricercatori.

Alla luce considerazioni sopra rese, e tenuto conto che il processo è tuttora *in itinere*, allo stato attuale si ritiene opportuno non sospendere il provvedimento di nomina della professoressa Landini a componente del Consiglio superiore di sanità, fermo restando che nell'ipotesi che il giudizio si concluda con l'affermazione della colpevolezza per la stessa, il Ministero della salute, rispettoso delle decisioni del giudice, rivedrà la posizione della professoressa Landini.

2) In merito al secondo quesito, si condivide unitamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la necessità di una revisione sistematica della disciplina di reclutamento del corpo accademico, compreso quello afferente alle facoltà di medicina e chirurgia.

Il disegno di legge del Governo recante « Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché deroga al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario », attualmente in discussione al Senato, introduce infatti l'abilitazione nazionale quale condizione per l'accesso alla docenza, attri-

buita da una commissione nazionale sulla base di specifici parametri di qualità, con cadenza regolare annuale al fine di evitare lunghe attese ed incertezze e la sua attribuzione a numero aperto, secondo criteri di qualità stabiliti sulla base di pareri dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) e del Consiglio universitario nazionale (CUN).

La successiva copertura dei posti avviene secondo un doppio canale: da un lato la progressione di carriera dei migliori docenti interni all'ateneo, secondo una quota prefissata e, dall'altro, la messa a bando pubblico per la selezione esterna di almeno due terzi delle posizioni di ordinario e associato per ricreare una nuova mobilità tra sedi.

ALLEGATO 2

5-02588 Livia Turco e Lenzi: Iniziative per verificare l'efficacia di una nuova terapia per la sclerosi multipla.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'associazione tra insufficienza venosa cronica cerebro spinale (CCSVI) e sclerosi multipla (SM) evidenziata dagli studi dei professori Zamboni e Salvi è oggetto di attenzione da parte della comunità scientifica italiana e internazionale.

La ricerca in questione, considerata molto promettente, è tuttavia in una fase iniziale.

Pertanto, occorre effettuare studi multicentrici per confermare la frequenza di questa anomalia nella popolazione con SM rispetto ai controlli. Non ci sono evidenze che la CCSVI abbia un ruolo causale nella sclerosi multipla; tuttavia potrebbe essere implicata nella sua patogenesi.

L'analisi della letteratura scientifica evidenzia una quantità molto limitata di dati a sostegno della tesi che la correzione chirurgica della CCSVI possa migliorare i sintomi della sclerosi multipla.

Allo stato attuale, inoltre, non vi sono trials clinici che dimostrino con sufficiente robustezza l'efficacia e la sicurezza del trattamento dell'insufficienza venosa proposto dal professor Zamboni.

La comunità scientifica italiana che lavora sulla sclerosi multipla è aperta alle nuove prospettive legate ai risultati dei professori Zamboni e Salvi, anche se al momento attuale sembra prematuro raccomandare tale tipo di intervento chirurgico come terapia di routine a carico del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda l'ultima parte del quesito, ho trasmesso tale problematica al Consiglio superiore di sanità (CSS) per il parere di competenza.

Il CSS ha iniziato l'esame, che avrà un successivo approfondimento da parte della Sezione II nelle prossime settimane.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****AUDIZIONI INFORMALI:**

Sulla situazione del comparto delle nocciole e sulle politiche per la valorizzazione e la tutela di tale prodotto.

Audizione delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri . 80

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 80

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Atto n. 182 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 81

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione*) 84

ALLEGATO 2 (*Dichiarazioni di voto dell'onorevole Oliverio*) 86

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis (Alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 82

ALLEGATO 3 (*Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione*) 88

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche (*Deliberazione della proroga del termine*) 83

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della Fondazione della pesca su questioni relative alla piccola pesca a strascico 83

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 marzo 2010.

Sulla situazione del comparto delle nocciole e sulle politiche per la valorizzazione e la tutela di tale prodotto.

Audizione delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Atto n. 182.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 2 marzo 2010.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), ringraziando i numerosi colleghi di tutti i gruppi che hanno collaborato in modo costruttivo alla sua redazione. Fa inoltre presente che le osservazioni formulate non sono destinate solo al miglioramento del testo del provvedimento, ma sono anche dirette a segnalare l'ulteriore esigenza di elaborare un testo normativo per il settore del vino, che comprenda non solo le disposizioni relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei vini, ma in generale quelle relative a tutte le tipologie di vini.

Luca BELLOTTI (PdL) segnala l'esigenza, alla luce dell'apertura dell'Unione europea all'utilizzo di alcuni prodotti agricoli geneticamente modificati, di prevedere misure a tutela del patrimonio genetico dei vitigni italiani, tenuto conto anche del fatto che l'Italia è un importante esportatore di piante madri. Occorre quindi agire con tempestività per difendere gli interessi dell'agricoltura italiana nei confronti dei possibili sviluppi delle nuove tecnologie.

Facendo presente di non aver potuto sottoporre tempestivamente tale riflessione al relatore, dichiara in ogni caso di condividere la proposta di parere.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, ritenendo importante la questione posta dal deputato Bellotti, condivide la necessità di difendere il patrimonio genetico dei prodotti italiani. Ricorda in proposito che,

secondo notizie di stampa, in alcuni Paesi asiatici si starebbero conducendo ricerche per « copiare » dal punto di vista genetico i prodotti alimentari italiani.

Osserva tuttavia che la questione non riguarda solo i vitigni e che pertanto potrebbe più opportunamente essere oggetto di un intervento, normativo o di altra natura, come una banca genetica nazionale, diretto in generale alla tutela del patrimonio genetico delle colture tipiche italiane.

Luca BELLOTTI (PdL), condivide le osservazioni del relatore, ribadendo che il tema del germoplasma vegetale è strategico e interessa molti settori. Ricordando che è già andata dispersa buona parte del patrimonio di ricerche e di conoscenze che faceva capo ad alcuni enti e che vi sono ancora enti che hanno il compito di conservare il germoplasma, preannuncia la presentazione di un'interrogazione sull'argomento. Tuttavia, considerato che la germinabilità dei semi conservati è destinata a decadere con il tempo, appare di estrema urgenza assumere provvedimenti tempestivi.

Paolo RUSSO, *presidente*, manifesta apprezzamento per le considerazioni del relatore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dichiara che il suo gruppo è favorevole ad affrontare il tema posto dal deputato Bellotti in una sede specifica.

Per quanto riguarda il provvedimento all'ordine del giorno, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore, chiede che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta odierna del testo integrale della dichiarazione di voto.

Paolo RUSSO, *presidente*, lo consente (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.05.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

(Alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, fa presente che il testo unificato in esame interessa la competenza della Commissione Agricoltura per alcune disposizioni recate dall'articolo 27, in materia di circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare.

L'articolo 27, nell'affermare che la Repubblica promuove la tutela della tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale, prevede che la Repubblica valorizzi tali attività nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostenga lo sviluppo attraverso la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, di festival nazionali e internazionali e attività editoriali, di iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare, la diffusione di tali attività all'estero, il parziale risarcimento dei danni conseguenti a eventi fortuiti, l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali e la ristrutturazione di aree attrezzate.

Al comma 2, lettera *h*), del medesimo articolo 27 sono previste agevolazioni fiscali in favore delle compagnie e delle

attività circensi che non prevedono la presenza, l'utilizzo e l'esibizione di animali, nonché per favorire la trasformazione dei circhi con animali in circhi senza animali.

Rileva in proposito che tale disposizione è tesa a migliorare il benessere degli animali, il cui utilizzo e la cui esistenza al seguito delle compagnie circensi ha sempre destato molte perplessità, ed è quindi da considerare in senso positivo.

Giovanna NEGRO (LNP) chiede chiarimenti sull'effettiva consistenza delle agevolazioni fiscali previste all'articolo 27.

Gabriella CARLUCCI (PdL) osserva che si tratta di agevolazioni sotto forma di credito d'imposta con riferimento all'IVA e all'IRPEF che non vengono versati allo Stato.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) manifesta apprezzamento per l'iniziativa legislativa, trattandosi di norme di cui si sentiva da tempo bisogno al fine garantire una maggiore protezione agli animali.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, propone l'espressione di un parere favorevole con una osservazione riferita all'opportunità di estendere la previsione di cui alla citata lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 27 anche al caso in cui l'esibizione di animali avvenga per meri fini espositivi (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.**INDAGINE CONOSCITIVA**

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

(Deliberazione della proroga del termine).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha unanimemente convenuto di sottoporre al Presidente della Camera – ai fini dell'intesa di cui all'articolo 144 del Regolamento – l'esigenza di prorogare al 31 luglio 2010 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Essendo stata acquisita tale intesa, propone alla Commissione di deliberare la predetta proroga.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 marzo 2010.

Audizione della Fondazione della pesca su questioni relative alla piccola pesca a strascico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini (Atto n. 182).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini (atto n. 182),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di prevedere l'obbligatorietà dell'indicazione in etichetta, accanto alle nuove denominazioni DOP e IGP, delle denominazioni DOCG, DOC e IGT;

b) all'articolo 4, comma 2, si ritiene opportuno consentire la possibilità di prevedere sottozone anche per i vini ad indicazione geografica tipica;

c) all'articolo 6, commi 2 e 3, concernenti rispettivamente le menzioni « riserva » e « superiore », si segnala l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia che faccia salvo quanto previsto nei disciplinari esistenti al momento della entrata in vigore del decreto legislativo;

d) con riferimento all'articolo 6, comma 2, si prospetta altresì l'opportunità di una riduzione del periodo di invecchiamento necessario affinché ai vini spumanti, prodotti con il metodo di fermentazione in autoclave metodo martinetti/*charmat*, possa essere attribuita la menzione « riserva »;

e) con riferimento all'articolo 6, comma 3, si segnala inoltre l'esigenza di

sopprimere, ai fini dell'attribuzione della menzione « superiore », il requisito della resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il dieci per cento, considerato che tale parametro è da ritenersi privo di significato, in quanto non da questo derivano i maggiori livelli qualitativi necessari per giustificare la predetta menzione, che, invece, sono il risultato delle caratteristiche che il prodotto sviluppa in cantina a fronte di peculiarità già presenti nelle uve. Inoltre, tale previsione potrebbe generare complicazioni, poiché già in fase di vendemmia si dovrebbe procedere alla separazione delle uve;

f) con riferimento all'articolo 6, comma 8, si invita a valutare l'opportunità di rinviare ai singoli disciplinari di produzione la possibilità di prevedere l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'annata di produzione delle uve;

g) all'articolo 16, comma 1, concernente le competenze del Comitato nazionale vini DOP e IGP, si segnala l'esigenza di prevedere espressamente che il Comitato abbia competenza consultiva e propositiva ai fini del coordinamento delle attività di promozione internazionale delle produzioni vinicole nazionali DOP e IGP;

h) all'articolo 16, comma 2, che disciplina la composizione del predetto Comitato, si preveda che lo stesso sia integrato con un membro in rappresentanza delle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli, che costituiscono una componente particolarmente importante della filiera;

i) con riferimento al capo VI (articolo 17), riguardante i consorzi di tutela, ap-

pare necessario chiarire il ruolo affidato a tali organismi, in modo tale da evitare sovrapposizioni tra funzioni di promozione e valorizzazione dei prodotti e funzione di controllo, distinguendo altresì in maniera più puntuale il ruolo attribuito ai consorzi da quello affidato all'organismo di controllo previsto nella materia in questione;

j) con riferimento all'articolo 20, comma 4, si ritiene necessario eliminare l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri alle condizioni previste al comma 3, atteso che tale vincolo risulta penalizzante per i produttori, imponendo agli stessi di ridurre le dimensioni grafiche dei marchi anche quando gli stessi siano notori, affermati e non siano idonei ad indurre in errore il consumatore;

k) riguardo al capo IX (articoli 22-30), recante disposizioni sanzionatorie, si sottolinea l'esigenza di distinguere le fattispecie di irregolarità meramente formale, sanabile, dalle violazioni ascrivibili a dolo o colpa grave. In particolare, per le prime è opportuno prevedere, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, una previa diffida, mentre per le seconde appare necessario incrementare l'entità delle sanzioni. Si sottolinea altresì l'esigenza di coordinare la disciplina sanzionatoria in questione con quella prevista dalle altre normative attualmente vigenti, in particolare dalla legge n. 82 del 2006, recante « Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) vino » e

dal decreto legislativo n. 260 del 2000, recante « Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 »;

l) con riferimento all'articolo 31, comma 7, recante le disposizioni transitorie in materia di sanzioni, è opportuno chiarire che le disposizioni di cui al capo IX si applicano anche ai procedimenti per i quali non sia intervenuta l'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ovvero non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato nei relativi giudizi di opposizione;

m) si valuti l'opportunità di realizzare un più efficace coordinamento tra il Ministero competente e le regioni, così come previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *d)*, della legge di delega n. 88 del 2009;

n) si invita il Governo a prevedere la possibilità che, nelle fasi precedenti al definitivo imbottigliamento del vino, nell'esame organolettico non sia considerato il parametro della « limpidezza », che da sempre è stata questione controversa e che soprattutto non ha significato per i vini grezzi commercializzati allo stato sfuso verso le imprese imbottigliatrici (che richiedono vini che, seppur filtrati, non abbiano subito troppe lavorazioni), tenuto conto che l'esame organolettico completo (visivo, olfattivo e gustativo) viene effettuato secondo quanto prescritto dalla normativa comunitaria.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini (Atto n. 182).**DICHIARAZIONE DI VOTO DELL'ONOREVOLE OLIVERIO**

Finalmente si è giunti al voto su questo provvedimento, rinviato più volte per necessità di approfondimento.

Ciò conferma quello che da tempo il gruppo del Partito Democratico ha sostenuto con forza ovvero che per affrontare una materia così complessa, con implicazioni tecniche così complicate, ma allo stesso tempo con rilevanti conseguenze sul piano della ricaduta economica – non si può dimenticare che il settore del vino in questo Paese è una delle voci dell'*export* più rilevanti – era necessario fare proprie le istanze, le preoccupazioni e le esigenze di un comparto ricco di protagonisti, di rappresentanze ed associazioni.

Non a caso, all'indomani di una delega al Governo per la modifica della legge n. 164 del 1992, è stato subito chiesto che il Governo riferisse come intendeva muoversi e soprattutto che, attraverso audizioni, la Commissione fosse in grado di esprimere un parere competente e di merito. Se non ci fosse stata insistenza, più volte ripetuta, chissà se le audizioni richieste a giugno sarebbero state svolte a gennaio (quindi dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri dello schema di decreto)?

Inoltre, anche i colleghi della maggioranza hanno capito l'importanza di quelle audizioni che permettono ora di esprimere un giudizio.

Noi riteniamo che questa legge sia importante e che la Commissione avrebbe potuto lavorare diversamente rispetto al parere. Comunque il giudizio non è negativo.

Il rischio di aumentare le difficoltà al settore già penalizzato dall'approvazione

dell'impostazione comunitaria che non aiuta da questo punto di vista il nostro Paese (con riferimento alla questione dello zuccheraggio mantenuto per Paesi come Francia e per Paesi che non hanno la stessa tradizione italiana) era alto.

Tuttavia, anche per rivendicare il ruolo che allora ebbe il Ministro De Castro, che riuscì a far introdurre alcuni principi di modularità temporale e la possibilità di un periodo transitorio, oggi lo schema di decreto, che recepisce quei principi, non appare ai nostri occhi negativo.

Sottolineiamo che sia il decreto sia l'articolazione del parere oggi posto in votazione avrebbero potuto fare di più. Riconosciamo all'onorevole De Camillis la buona volontà e la disponibilità a collaborare e a fare proprie le istanze che sono evidenti.

Le nostre osservazioni hanno voluto ribadire la necessità di non schiacciare la ricchezza dell'articolazione del sistema delle denominazioni alle regole normative; tante DOC e IGT rappresentano una ricchezza anche per la capacità dei produttori di fare scelte di valorizzazione e di tutela del proprio prodotto; per questo riteniamo che debbano essere i disciplinari ad avere la possibilità di introdurre obblighi. Avremmo voluto vedere le nostre osservazioni di miglioramento recepite come vere e proprie condizioni al parere, ma tuttavia, siccome riteniamo che questo documento abbia un valore, auspichiamo con forza che il Governo prenda atto di tutto ciò che è detto e non agisca con superficialità.

Il Governo riceve, dunque, dalla Commissione l'invito a tutelare la ricchezza di scelte che i disciplinari dei produttori hanno già fatto.

Positivo è infine il tema dei controlli e la possibilità di utilizzare, purché certifi-

cati, enti controllori privati, non dimenticando che questi controlli sono a carico dei produttori e che spetta quindi al Ministero evitare che avvengano speculazioni, perché anziché semplificare il rischio è di complicare a caro prezzo.

ALLEGATO 3

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo (Testo unificato C. 136 Carlucci, e abbinata C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge recante legge quadro per lo spettacolo dal vivo (testo unificato C. 136 e abbinata)

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

verificare l'opportunità, all'articolo 27, comma 2, lettera *h*), di far riferimento anche alla esibizione di animali per meri fini espositivi.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. C. 3083 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	90
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	97
Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. Testo unificato C. 2713 approvato dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	90

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>) ...	92
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE. Atto n. 189. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	93

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della riunione dei Presidenti COSAC svolta a Madrid il 4 e 5 febbraio 2010 ...	95
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni del Vicepresidente</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
AVVERTENZA	96

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.55.

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una

Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.

C. 3083 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2010.

Giovanni DELL'ELCE (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) sottolinea l'importanza per l'Italia del provvedimento in esame, che interviene in un ambito nel quale l'integrazione europea è fondamentale; ricorda peraltro che della struttura del comando della Forza di gendarmeria europea fa parte un quartier generale multinazionale con sede a Vicenza. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del gruppo dell'IDV sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Elena CENTEMERO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 Carlucci e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2010.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), della quale illustra i contenuti.

Sandro GOZI (PD) ringrazia la relatrice per aver tenuto conto pienamente delle sue osservazioni nel parere predisposto e preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del gruppo dell'IDV sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.

Testo unificato C. 2713 approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci. (Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che la proposta di legge C. 2713 è stata approvata in sede deliberante dalla XI Commissione Lavoro del Senato il 22 settembre 2009. Nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione Affari sociali della Camera all'A.C. 2713 è stata abbinata la proposta di legge C.1335; nella seduta del 17 febbraio 2010 la Commissione Affari sociali ha deciso di adottare come testo base la proposta di legge C. 2713.

Il provvedimento è diretto, come enunciato dall'articolo 1, al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla sordità e dalla cecità,

in conformità alle indicazioni contenute nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 1° aprile 2004.

L'articolo 2 definisce sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile. A tali soggetti si riconosce il diritto di percepire in forma unificata le indennità loro spettanti e le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile erogate dall'INPS. Per coloro che risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni per entrambe le condizioni di sordità civile e di cecità civile, è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento; ad essi continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni.

Ai sensi dell'articolo 3 l'accertamento della sordocecità è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione di entrambe le disabilità sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto che risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente, rispettivamente in materia di sordità civile e di cecità civile, ai fini dell'ottenimento delle indennità. Il verbale di accertamento è sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS. Viene poi prevista una semplificazione delle procedure di accertamento, svolte dalle regioni, per la verifica della condizione di sordocecità. Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilità con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni legislative.

L'articolo 4 disciplina gli interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche. In particolare, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, i progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 no-

vembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali è stata accertata la condizione di sordocecità, devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.

L'articolo 5 prevede che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, possano individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.

L'articolo 6 fissa l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con particolare riferimento alla normativa comunitaria, segnala che il provvedimento, come enunciato dall'articolo 1, è adottato sulla base degli indirizzi contenuti nella Dichiarazione sui diritti delle persone sordo-cieche, adottata dal Parlamento europeo, nella seduta del 1° aprile 2004. Tale Dichiarazione, nel richiamare espressamente l'articolo 13 del Trattato istitutivo della Comunità europea – che detta norme per il contrasto delle discriminazioni fondate sugli handicap, come ribadito ora dall'articolo 19 del TFUE, cd. Trattato di Lisbona – rimarca che la sordocecità costituisce una disabilità distinta, caratterizzata da deficienze della vista e dell'udito comportanti difficoltà nell'accesso all'informazione, alla comunicazione e alla mobilità.

Sulla base di tali premesse, il Parlamento europeo invita le istituzioni dell'Unione e i singoli Stati membri a riconoscere e ad applicare i diritti delle persone sordo-cieche. In particolare, viene enunciato il principio secondo cui le persone sordo-cieche dovrebbero godere degli stessi diritti riconosciuti e garantiti agli altri cittadini dell'Unione europea e che tali diritti dovrebbero essere applicati attraverso un'adeguata legislazione in ogni Stato membro.

Tra i diritti sanciti dalla menzionata Dichiarazione sono compresi:

il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione europea;

il diritto di lavorare e di avere accesso alla formazione, beneficiando dell'illuminazione, dei contrasti e degli adattamenti necessari;

il diritto di accedere ad una assistenza sanitaria e sociale incentrata sulla persona;

il diritto alla formazione permanente;

il diritto di ricevere un sostegno personalizzato, ove opportuno, sotto forma di guide-comunicatori, interpreti per i sordociechi e/o assistenti.

Quanto ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, segnala che nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 2010 è stata pubblicata la Decisione 2010/48/CE del 26 novembre 2009 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Tale Convenzione, all'articolo 24, comma 3, lettera c), dispone che gli Stati offrano «alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le competenze pratiche sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità». A tale scopo occorre che gli Stati adottino misure adeguate al fine, tra l'altro, di «garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione».

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Atto n. 171.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2010.

Maurizio DEL TENNO (Pdl), *relatore*, ritiene opportuno rimandare alla prossima settimana la presentazione di una proposta di parere; ciò anche al fine di poter valutare ulteriori osservazioni che dovessero pervenire da parte di colleghi.

Sandro GOZI (PD) ricorda che nel corso della mattinata odierna si sono svolte presso le Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive diverse audizioni con una serie di operatori di settore e si riserva pertanto di presentare – sia al relatore che in Commissione – osservazioni in proposito.

Evidenzia quindi come, a suo avviso, il metodo seguito dal Governo non appaia pienamente razionale, poiché per un verso si traccia un quadro complessivo nazionale, di recepimento della direttiva, per altro verso si disciplinano nel dettaglio solo alcuni settori, rinviando invece, per altri comparti, la definizione della disciplina a successivi atti del Governo. Vi sono dunque diversi aspetti sui quali sarebbe opportuno avere chiarimenti; cita, tra gli altri, il tema degli albi e delle certificazioni di qualità o l'equiparazione ai lavoratori

nazionali, ai fini fiscali, dei lavoratori temporanei e distaccati. Su tale ultimo aspetto il Ministro Ronchi, nel suo intervento in Commissione dello scorso 9 febbraio, ha fornito ampie rassicurazioni, ma occorrerebbe comunque che lo schema di decreto recasse indicazioni più chiare al riguardo. Si tratta di questioni – ne ha citate solo due, a titolo di esempio – che occorre valutare e sulle quali auspica ci possa essere un utile confronto in Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.

Atto n. 189.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo n. 189 reca l'attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE. Lo schema in esame è costituito da cinque articoli.

In estrema sintesi, l'articolo 1 reca modifiche il Testo Unico delle Accise (di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) al fine di adeguare il contenuto delle disposizioni vigenti al dettato della direttiva 2008/118/CE.

L'articolo 2 dello schema si propone di introdurre disposizioni transitorie volte sia a garantire continuità all'attività di operatori professionali registrati, sia a consentire provvisoriamente l'applicazione di previgenti disposizioni (in materia di circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

in regime sospensivo) per gli scambi con Stati membri nei quali non è ancora disponibile il sistema informatizzato.

L'articolo 3 demanda alcuni adempimenti al Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; prevede poi che, con rispettivi provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sia data attuazione a quanto previsto dalle modifiche recate al Testo Unico delle Accise. Si affida poi al Direttore dell'Agenzia delle dogane il compito di determinare procedure semplificate per la circolazione avente luogo interamente nel territorio nazionale dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati a specifici soggetti (tra gli altri, rappresentanze consolari o diplomatiche).

L'articolo 4 intende abrogare parzialmente o integralmente alcuni atti normativi a seguito delle novità recate con lo schema in esame.

Infine, l'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo.

La direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE, che lo schema di decreto in esame è volto a recepire, è composta da 50 articoli e stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti sul consumo dei seguenti prodotti: prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE; alcol e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE; tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE, 92/79/CE e 92/80/CE. Questi prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all'atto della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l'estrazione, nel territorio della Comunità e della loro importazione nel territorio della Comunità.

Le accise divengono esigibili al momento e nello Stato membro dell'immersione in consumo. I prodotti sottoposti ad accisa che sono stati immessi in consumo possono essere oggetto di rimborso o sgravio alle condizioni stabilite dagli Stati membri. I prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati a essere utilizzati

nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; da organizzazioni internazionali; dalle forze armate di qualsiasi Stato; nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Gli Stati membri possono anche esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte (qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto, autorizzato a effettuare vendite esenti da imposta ai viaggiatori che lasciano il territorio della Comunità) e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo per via aerea o via mare.

Le accise sono esigibili unicamente nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati da un privato.

Se i prodotti sottoposti ad accisa destinati al consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro, essi sono sottoposti ad accisa e l'accisa diventa esigibile in quest'ultimo Stato membro. Le accise pagate nel primo Stato membro possono essere rimborsate.

In caso di vendita a distanza da uno Stato membro verso un altro Stato membro, il venditore deve pagare l'accisa nello Stato membro di destinazione.

Gli Stati membri possono inoltre prescrivere che i prodotti sottoposti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento.

L'articolo 21 della Direttiva 2008/118/CE, recependo quanto già disposto dalla Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, specifica che la circolazione in regime sospensivo deve aver luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico, conformemente ad una procedura la quale viene di seguito descritta e che prevede la presentazione, da parte dello spediteore alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, di una bozza del suddetto documento elettronico, per il tramite del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa EMCS, di cui all'articolo 1 della

Decisione 1152/2003/CE. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione devono, successivamente, effettuare una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico, informando immediatamente lo spediteore se questi non sono validi.

Il suddetto sistema informatizzato deve inoltre permettere alle autorità competenti di seguire i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa e di monitorare la circolazione di questi ultimi quando circolino in sospensione dall'accisa. Infine esso va utilizzato anche al fine di garantire la riscossione dell'imposta secondo le aliquote fissate dagli Stati membri.

Al fine di permettere il graduale adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti in sospensione dall'accisa, gli Stati membri beneficeranno tuttavia di un periodo transitorio durante il quale tale circolazione continuerà ad avvenire secondo le formalità previste dalla Direttiva 92/12/CEE.

Ricorda che il 20 novembre 2009 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'UE per cattiva applicazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 1992/12/CEE relativa al regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2008/118/CE con efficacia dal 10 aprile 2010.

In particolare la Commissione contesta il fatto che i prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in un altro Stato membro, acquistati e trasportati da privati per uso personale (soggetti ai sensi della citata direttiva solo all'accisa nello Stato in cui sono stati acquistati), sono valutati dalle autorità italiane come detenuti a fini commerciali (e quindi sottoposti all'accisa nello Stato in cui viene commercializzato il prodotto) solo in riferimento alle quantità massime detenute (ad esempio: 800 sigarette eccetera) e non in base agli altri molteplici criteri stabiliti a tal fine dall'articolo 9 della citata direttiva (status commerciale, luogo e modo di trasporto, natura del prodotto eccetera). In tal modo

secondo la Commissione la normativa italiana consentirebbe di fatto un regime di doppia imposizione nel paese dove il prodotto è stato acquistato e in Italia dove viene commercializzato.

Il 22 dicembre 2008 la Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia (causa 571/08) ai sensi dell'articolo 258 TFUE (ex articolo 226 TCE), per violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9, par. 1 della direttiva 95/59/CE relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari, che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati.

Segnala inoltre che l'articolo 1, comma 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) ha delegato il Governo ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli allegati A e B; in tale ultimo allegato è inserita la direttiva 2008/118/CE. La norma prevede che l'adozione dei suddetti decreti avvenga entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive.

Il termine di recepimento indicato dall'articolo 48 della direttiva 2008/118/CE è il 1° gennaio 2010. Tuttavia l'articolo 1, comma 23-undecies del decreto-legge « milleproroghe » (decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 ha prorogato al 1° aprile 2010 la scadenza del termine per l'esercizio della delega. Si ricorda che per l'attuazione delle direttive incluse nell'allegato B è richiesta l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari; decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati anche in assenza del parere. Ove il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare venga a spirare nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di 90 giorni. Nel caso specifico, il termine per l'espressione del parere è fissato al 28 marzo 2010; dal momento che esso spira nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega (che, come già

detto, è stato da ultimo fissato al 1° aprile 2010), tale ultimo termine risulta prorogato al 30 giugno 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.25.

Sugli esiti della riunione dei Presidenti COSAC svolta a Madrid il 4 e 5 febbraio 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che alla riunione dei Presidenti COSAC, svoltasi a Madrid il 4 e 5 febbraio scorso, si è recato il Vice Presidente Farinone, che invita a dare conto dei contenuti della riunione.

Enrico FARINONE (PD) rende una relazione sul tema in oggetto (*vedi allegato 2*) segnalando che il citato questionario avente ad oggetto il futuro sviluppo della COSAC è pervenuto qualche giorno fa e che potrà utilmente essere oggetto di valutazione da parte dell'ufficio di presidenza e quindi, ove vi sia interesse, anche da parte della Commissione nella sua interezza.

Sandro GOZI (PD) rileva con soddisfazione che – come emerge dalla relazione svolta dal collega Farinone – Pierre Lequiller, Presidente della Commissione Affari europei dell'Assemblea nazionale francese, ha esortato i parlamentari a realizzare un vaglio degli atti comunitari basato anche sul merito delle stesse proposte, e, quindi, non solo sui profili della sussidiarietà e della proporzionalità. Il richiamo al principio di proporzionalità evidenzia un approccio estensivo all'esame

della conformità al principio di sussidiarietà cui i Parlamenti sono chiamati, che egli stesso ha auspicato, ritenendo innaturale distinguere rigidamente il principio di sussidiarietà da quello di proporzionalità.

Osserva inoltre con favore la posizione assunta da diverse assemblee, che hanno sottolineato l'inadeguatezza della motivazione sovente contenuta nelle proposte di atti normativi dell'Unione europea sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà. Anche in questo caso si tratta di un tema da lui più volte sollevato.

Ritiene infine che il modello sul quale appaiono essere costruiti gli incontri dei Presidenti Cosac debba essere superato; se la Cosac vuole mettersi al servizio del Trattato di Lisbona, occorre prevedere una serie di incontri intorno a specifici temi affinché la Cosac diventi un organo che favorisca la più ampia cooperazione tra commissioni parlamentari, anche affrontando il merito delle questioni. Si potrebbe ipotizzare a tal fine una composizione della Cosac a geometria variabile, preve-

dendo il coinvolgimento, di volta in volta, di diverse Commissioni, a seconda dei temi in discussione.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba e abb.

ALLEGATO 1

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo
(Testo unificato C. 136 Carlucci e abb.)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo unificato C. 136 Carlucci e abb. recante « Legge quadro per lo spettacolo dal vivo »;

visto l'articolo 2, che indica, tra i principi fondamentali che sovrintendono all'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo, la presenza della produzione nazionale all'estero;

rilevata altresì la positiva istituzione presso l'Osservatorio dello spettacolo di uno Sportello informatico di orientamento, formazione e consulenza per l'accesso alle informazioni concernenti, tra l'altro, i finanziamenti dell'Unione europea (articolo 7, comma 3);

osservato che l'articolo 11 prevede un incremento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo;

ricordato che ai sensi dell'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'azione dell'Unione è intesa a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi

ultimi in diversi settori, tra i quali figurano la cultura e la produzione artistica;

visto, infine, che il programma Cultura 2007-2013 (Decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006) costituisce uno strumento di finanziamento e programmazione per la cooperazione culturale articolata intorno a tre obiettivi: sviluppo della mobilità transnazionale dei professionisti del settore culturale; promozione della circolazione delle opere e dei prodotti culturali e artistici; dialogo interculturale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, nell'ambito delle misure volte a favorire ed incentivare la presenza della produzione artistica italiana all'estero previste dal provvedimento, la possibilità di fare riferimento anche alle possibili sinergie tra strumenti legislativi e finanziari nazionali e le iniziative in materia dell'Unione europea.

ALLEGATO 2

Comunicazioni del Vicepresidente della Commissione, on. Enrico Farinone, sugli esiti della riunione dei Presidenti COSAC svolta a Madrid (5 febbraio 2010).

Venerdì 5 febbraio 2010 ho partecipato alla riunione dei Presidenti della COSAC, in preparazione della COSAC plenaria che si svolgerà a Madrid il 31 maggio e 1 giugno prossimi. Per il Senato era presente la Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea, senatrice BOLDI.

L'incontro si è aperto con interventi di saluto del Presidente del Senato spagnolo, Francisco Javier ROJO GARCIA, e del Presidente della Commissione bicamerale per l'Unione europea Miguel Arias CAÑETE, che, nel dare conto di quanto stabilito nel corso della riunione della Troika svoltasi il giorno precedente e nell'affrontare le diverse questioni di natura procedurale all'ordine del giorno, ha preannunciato l'invio a tutti i Parlamenti degli Stati membri, in vista della riunione plenaria di fine maggio, di un questionario avente ad oggetto il futuro sviluppo della COSAC, anche alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Il dibattito si è quindi sviluppato sul tema del ruolo della COSAC, in particolare ai fini del controllo di sussidiarietà.

In tale ambito ha preso la parola, tra gli altri, Michael CONNARTY, Presidente della competente Commissione della Camera dei Comuni inglese, che ha posto il problema della differenziazione, ai fini dell'esame di sussidiarietà, tra il concetto di « atto legislativo » e la nozione di « procedimento legislativo speciale », precisando che, secondo l'interpretazione del Governo del Regno Unito, non tutti gli atti di cui all'articolo 289 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea possono vantare il rango di veri e propri atti legislativi.

Sono quindi intervenuto, sostenendo che la COSAC deve costituire una occasione per i rappresentanti dei Parlamenti

nazionali per procedere allo scambio di informazioni e di *best practices*, anche sul merito delle scelte politiche delle Istituzioni europee, reputando, per molti aspetti, non più opportuno l'esercizio collettivo del controllo di sussidiarietà finora svolto, poiché si tratta di una prerogativa che ciascun Parlamento o Camera esercita in base a procedure, competenze e sensibilità politiche proprie, anche con il coinvolgimento – è il caso dell'Italia – delle assemblee legislative regionali. Ho altresì sottolineato l'importanza che la COSAC rifletta, e formuli proposte, sull'applicazione di alcune fondamentali innovazioni istituzionali del Trattato di Lisbona, quali, ad esempio, l'iniziativa legislativa popolare.

Sul punto Pierre LEQUILLER, Presidente della Commissione Affari europei dell'Assemblea nazionale francese, ha esortato i parlamentari a realizzare un vaglio degli atti comunitari basato anche sul merito delle stesse proposte, e, quindi, non solo sui profili della sussidiarietà e della proporzionalità.

Si è quindi passati – dopo l'adozione dell'agenda della XLIII COSAC – alla valutazione dei risultati dell'esercizio di sussidiarietà svolto sulla proposta di regolamento relativo alle disposizioni testamentarie. All'esercizio hanno partecipato 37 camere di 25 Stati membri; solamente una Camera – il Senato belga – ha riscontrato una violazione del principio di sussidiarietà. Come già avvenuto in occasioni di precedenti esercitazioni, diverse assemblee hanno sottolineato l'inadeguatezza della motivazione della proposta sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà.

Il successivo punto all'ordine del giorno, riguardante la crisi economica, è stato introdotto dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio del Regno di Spagna, Carlos Ocaña PÉREZ DE TUDELA. Alla relazione ha fatto seguito un ampio dibattito, che ha visto intervenire la stessa presidente BOLDI, la quale – alla luce dell'esperienza italiana, caratterizzata, come è noto, da un tessuto produttivo in cui operano prevalentemente i piccoli e medi imprenditori – ha paventato il rischio che si perverga, anche in seguito alla definizione degli accordi cosiddetti « Basilea 3 », a misure ulteriormente restrittive del credito destinato in particolare alle PMI, ovvero nei confronti di quei soggetti economici che hanno finora dimostrato maggiore resilienza agli effetti negativi della crisi. La Presidente ha, inoltre, chiesto se non siano maturi i tempi per una più ponderata riflessione sulle modalità di applicazione del Patto di stabilità e di crescita.

In sede di replica, il Segretario di Stato, dopo aver riconosciuto l'esistenza di un drammatico problema di liquidità che interessa, soprattutto, le piccole e medie imprese, ha tenuto a precisare che, presso le istituzioni finanziarie comunitarie, non è in discussione il principio dell'applicazione flessibile del Patto di stabilità. Ciononostante, a suo avviso, tale flessibilità non deve essere intesa come una sorta di abbandono della disciplina di bilancio, che rappresenta l'autentica fonte di credibilità e il vero punto di forza dell'Unione rispetto alla business community mondiale.

Sulle priorità della Presidenza spagnola ha quindi svolto una relazione il Ministro degli esteri del Regno di Spagna, Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ, che ha illustrato i punti salienti del loro programma di lavoro.

Nella discussione seguita a tale intervento, ho preso la parola, manifestando condivisione sul programma illustrato dal Ministro e sottolineando, in primo luogo, l'importanza di dare maggiore slancio all'Unione mediterranea, anche in vista del prossimo Vertice. Ho quindi espresso un particolare compiacimento per l'intenzione manifestata da Moratinos di garantire una maggiore e migliore presenza dell'Unione europea in Africa: in quel continente c'è, infatti, bisogno di una presenza dell'UE non limitata agli aiuti umanitari, ma mirata ad intervenire strutturalmente per sostenere lo sviluppo delle capacità locali. Ho quindi sottolineato che, se l'Unione europea vuole incidere realmente sulle decisioni concernenti i cambiamenti climatici, deve presentarsi con una forte proposta unitaria. Ho infine ribadito che la crisi economica rimane la priorità fondamentale, e che per affrontarla con efficacia sarebbe necessario che l'Unione europea coordinasse le politiche economiche nazionali.

Nella sua replica, il Ministro degli esteri ha sottolineato l'importanza della notazione riguardante la presenza dell'UE in Africa: è necessario fare di più, ed intervenire in maniera strutturale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente	100
Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).	
Audizione del Vice Ministro dello sviluppo economico (<i>Audizione svolta</i>)	100
Sull'ordine dei lavori	101
Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (<i>Audizione svolta</i>) ..	101

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono, per il Ministero dello sviluppo economico, il viceministro, onorevole Paolo Romani, accompagnato dall'avvocato Stefano Selli, dal consulente dell'ufficio legislativo, avvocato Anna Alessi, e dall'addetto stampa dottoressa Francesca Esposito; per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il presidente, dottor Corrado Calabrò, accompagnato dal segretario generale, ingegner Roberto Viola, dal capo di gabinetto, dottor Guido Stazi, dal direttore Contenuti audiovisivi e multimediali, dottoressa Laura Aria, e dal capo ufficio stampa, dottor Mario Calderoni, e, per la RAI, il dottor Marco Simeon, il dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattaccini.

La seduta comincia alle 14.50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.

Il PRESIDENTE comunica di aver designato relatore sullo schema di contratto di servizio il deputato Rao.

Avverte quindi che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).

Audizione del viceministro dello sviluppo economico.

(Audizione svolta).

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del viceministro dello sviluppo economico.

Il viceministro ROMANI illustra lo schema di contratto di servizio 2010-2012, con particolare riferimento alle novità in

esso contenute rispetto alla innovazione tecnologica, con il completamento del passaggio nel prossimo triennio dal sistema analogico al sistema digitale, e alle esigenze connesse all'offerta di un servizio adeguato ai tempi.

Formulano domande i deputati BELTRANDI (PD), SARDELLI (Misto-MpA-Sud), RAO (UdC), MERLO (PD), CARRA (UdC), CAPARINI (LNP) e LAINATI (PdL) e i senatori MORRI (PD), PARDI (IdV) e VITA (PD), nonché il presidente ZAVOLI.

Il viceministro ROMANI fornisce risposta ai vari quesiti.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

Sull'ordine dei lavori.

Il deputato MOTTOLA (PdL) segnala alla Commissione alcune dichiarazioni di Marco Travaglio nel corso della trasmissione « AnnoZero » del 25 febbraio, contenenti anche illazioni nei riguardi di tutti i parlamentari.

Il PRESIDENTE ne prende atto.

La seduta, sospesa alle 16.15, è ripresa alle 16.20.

Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(Audizione svolta).

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Presidente dell'Agcom.

Il presidente CALABRÒ illustra il quadro normativo in cui si inserisce il contratto di servizio; esprimendo su di esso un complessivo giudizio positivo, rileva come esso però in alcune parti si discosti dalle linee guida a suo tempo predisposte dall'Autorità.

Rivolgono domande, svolgendo alcune considerazioni, i senatori MORRI (PD), VITA (PD) e PARDI (IdV) e i deputati BELTRANDI (PD), MERLO (PD) e RAO (UdC), nonché il presidente ZAVOLI.

Alle domande risponde il presidente CALABRÒ.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.30.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini	102
Comunicazioni del Presidente	102
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	102

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano SANTINI, il quale svolge una relazione. Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni il presidente D'ALEMA, i senatori ESPOSITO e RUTELLI e i deputati BRIGUGLIO, CICCHITTO e ROSATO. Il generale SANTINI fornisce, quindi, ulteriori elementi informativi.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA svolge alcune comunicazioni concernenti l'attività del

Comitato e l'organizzazione dei lavori, su cui intervengono i senatori PASSONI, RUTELLI e ESPOSITO e i deputati ROSATO e CICCHITTO.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

I deputati BRIGUGLIO e ROSATO illustrano lo schema di regolamento all'ordine del giorno, proponendo una bozza di parere al Governo.

Intervengono quindi il presidente D'ALEMA ed i senatori ESPOSITO e RUTELLI.

Il presidente D'ALEMA pone in votazione lo schema di parere proposto dai relatori.

Il Comitato approva all'unanimità.

La seduta termina alle 10.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	103
Audizione dell'amministratore delegato dell'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), dottor Paolo Scaroni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	103

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Candido DE ANGELIS.

La seduta comincia alle 8.30.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del Presidente.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, comunica che, in data 25 febbraio 2010, è stata chiamata a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti l'onorevole Susanna Cenni in sostituzione dell'onorevole Mario Cavallaro, dimissionario.

Audizione dell'amministratore delegato dell'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), dottor Paolo Scaroni.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'amministratore delegato dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), dottor Paolo Scaroni, accompagnato dall'avvocato Leonardo Bellodi, *Presidente della Syndial e responsabile dei rapporti istituzionali dell'ENI*, e dall'ingegner Giuseppe Ricci, *Divisione refining e marketing dell'ENI*.

Paolo SCARONI, *Amministratore delegato dell'ENI*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Dorina BIANCHI (UDC-SVP-IS-Aut), il deputato Alessandro BRATTI (PD), il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, e il deputato Giovanni FAVA (LNP).

Paolo SCARONI, *Amministratore delegato dell'ENI*, Leonardo BELLODI, *Presidente della Syndial e responsabile dei rapporti istituzionali dell'ENI* e Giuseppe RICCI, *Divisione refining e marketing dell'ENI*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, in considerazione della delicatezza degli argomenti in esame, propone, e la

Commissione concorda, che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il dottor Paolo Scaroni, l'avvocato Leonardo Bellodi, l'ingegner Giuseppe Ricci e gli altri intervenuti per il

contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dal deputato Renato Farina)

Esame della relazione conclusiva	3
--	---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. Esame C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni</i>)	4
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	6
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Pierfelice Zazzera, pendente presso il tribunale di Roma (proc. n. 17563/09 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 16) (<i>Esame e rinvio</i>)	10
Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile a carico del deputato Paolo Guzzanti, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione del dottor Luigi Strada) (doc. IV-ter, n. 15) (<i>Esame e rinvio</i>)	12
AVVERTENZA	12

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	13
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP), della Federazione italiana venditori ambulanti e su aree pubbliche (FIVA), del Sindacato nazionale autonomo giornalisti (SNAG) e della Federazione Lavoratori Somministrati Autonomi Atipici – FELSA-CISL (Giornalai e Tabaccari), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (Atto n. 171)	16
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. C. 3083 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Processo verbale di rettifica della dichiarazione d'intenti che istituisce una forza di gendarmeria chiamata Eurogendfor, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Dichiarazione d'intenti</i>)	20

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata della legalità e della memoria condivisa contro tutte le mafie. C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli e C. 1925 Granata (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	21
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	25
Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713, approvato, in un testo unificato, dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	30
AVVERTENZA	24

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio « <i>Indonesian Trade Promotion Center</i> » (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008. C. 3082 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. C. 3083 (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. C. 624 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
DL n. 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	38

Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. C. 2298 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	41
Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Nuovo testo unificato C. 1079 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	41
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Atto n. 193 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
VI Finanze	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) sulle tematiche relative allo stato di attuazione del trasferimento delle funzioni catastali ai comuni	45
SEDE CONSULTIVA:	
DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	46
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	49
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02538 Fluvi: Comunicazione all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari delle operazioni relative all'emersione di attività illegalmente detenute all'estero	46
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	50
5-02569 Fugatti e Reguzzoni: Applicazione delle agevolazioni in materia di imposta di registro e di imposte ipotecarie e catastali ai trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati	47
5-02571 Germanà: Applicazione alle tasse automobilistiche della normativa in materia di definizione dei carichi di ruolo pregressi	47
SEDE REFERENTE:	
Regime tributario dei redditi da locazione di immobili. C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1349 Della Vedova, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Labocchetta, C. 2758 Antonio Pepe (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
VII Cultura, scienza e istruzione	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.	
Audizione di esperti del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di AssoArpa, Federtrasporti, CNA-FITA, Confartigianato Trasporti, FAI-Confrtrasporto, ANITA, Assofermet Rottami e di ASPI, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00257 Libè, 7-00258 Mariani, 7-00273 Togni e 7-00280 Ghiglia: istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti	54
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/10: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	54
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	57
--	----

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	58
--	----

INTERROGAZIONI:

5-02371 Vannucci: Interventi sulla strada statale 73-bis	56
--	----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	59
--	----

5-02517 Toto: Raddoppio della variante di Francavilla al Mare sulla strada statale 16	56
--	----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	60
--	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

DL 03/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	61
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713, approvato dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
---	----

Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi	68
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL. C. 2587 Stucchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
--	----

Disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali. C. 2875 Gnechchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	68
---	----

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	69
---	----

ALLEGATO (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>)	70
---	----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02587 Barani e Garagnani: Nomina di un membro del Consiglio superiore di sanità e criteri di selezione della docenza universitaria all'interno delle facoltà di medicina e chirurgia	73
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	77
5-02588 Livia Turco e Lenzi: Iniziative per verificare l'efficacia di una nuova terapia per la sclerosi multipla	74
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	79

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	74
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci ed abb. (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	76
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu: audizioni informali di rappresentanti della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND) e della Federazione italiana per il superamento dell' <i>handicap</i> (FISH)	76
---	----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla situazione del comparto delle nocciole e sulle politiche per la valorizzazione e la tutela di tale prodotto.	
Audizione delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri .	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Atto n. 182 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	81
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)	84
ALLEGATO 2 (Dichiarazioni di voto dell'onorevole Oliverio)	86

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis (Alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	82
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)	88

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche (Deliberazione della proroga del termine)	83
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della Fondazione della pesca su questioni relative alla piccola pesca a strascico	83
--	----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno	
--	--

di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. C. 3083 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	90
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	97
Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. Testo unificato C. 2713 approvato dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	90
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>) ...	92
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE. Atto n. 189. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	93
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sugli esiti della riunione dei Presidenti COSAC svolta a Madrid il 4 e 5 febbraio 2010 ..	95
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni del Vicepresidente</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
AVVERTENZA	96
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Comunicazioni del presidente	100
Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).	
Audizione del Vice Ministro dello sviluppo economico (<i>Audizione svolta</i>)	100
Sull'ordine dei lavori	101
Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (<i>Audizione svolta</i>) ..	101
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini	102
Comunicazioni del Presidente	102
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	102
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	
Comunicazioni del Presidente	103
Audizione dell'amministratore delegato dell'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), dottor Paolo Scaroni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	103

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,40



16SMC0002940